

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 36 del 22 Dicembre 2022

*Lo staff Tuttocamere.it
ti augura*



SOMMARIO

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2023	3
2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2022	4
3. TASSO DI INTERESSE LEGALE - Dal 1° gennaio 2023 sale dal 1,25% al 5%.....	5
4. LE INFRASTRUTTURE DIGITALI ALL'INTERNO DI EDIFICI - Nuovi compiti del responsabile tecnico abilitato per gli impianti - Modifiche al D.M. n. 37/2008	5
5. LE ULTIME DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI	7
5.1. <i>CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - In arrivo nuove modifiche.....</i>	7
5.2. <i>CLASS ACTION - Approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea</i>	7
5.3. <i>CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Approvato, in via preliminare, il decreto di riforma.....</i>	8
5.4. <i>Approvato il "MILLEPROROGHE" e previste nuove disposizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio</i>	8
6. LAVORO AGILE - Proroga della comunicazione telematica al 31 dicembre 2022 - Disponibile dal 15 dicembre la procedura informatica per gli invii massivi.....	9
7. ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI - Pubblicate le nuove Linee Guida in vigore dal 1° gennaio 2023	9
8. ELENCO REVISORI ENTI SISTEMA CAMERALE - Pubblicato avviso per la presentazione delle domande di iscrizione - Domande entro il 23 gennaio 2023.....	10
9. GIORNALISTI - Disponibili online gli estratti conto sul sito dell'INPS - Indicazioni dall'INAIL sull'assicurazione infortuni	11
10. ASSEGNO SOCIALE - Dall'INPS chiarimenti sui requisiti di accesso.....	12
11. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO - Ulteriori semplificazioni a decorrere dal 1° marzo 2023 - Erogazione automatica senza domanda.....	13
12. REVISORI LEGALI - Nuova semplificazione per l'invio delle istanze al registro - Al via la protocollazione automatica di una serie di istanze	14
13. REVISORI PAESI TERZI - Stabilite le disposizioni di attuazione della vigilanza della CONSOB	15
14. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 5x1000 - Aggiornata la modulistica per la rendicontazione... 16	
15. APPALTI PUBBLICI - Pubblicati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative	16
16. INTERESSI DI DILAZIONE E SOMME AGGIUNTIVE - Tassi aggiornati dal 21 dicembre 2022 .	17
17. PREMI INAIL - Aggiornati tassi d'interesse e sanzioni.....	17
18. TASSE AUTOMOBILISTICHE - Si paga solo con PagoPA - Soppressi i bollettini di conto corrente postale	18
19. PRODUTTORI DI VINO DOP, IGP E BIOLOGICO - Contributo per l'impiego di etichette dotate di QR Code - Pubblicato il decreto attuativo - Attesa per altri due provvedimenti.....	18
20. NUOVA SABATINI GREEN - Accesso al credito per investimenti - Domande dal 1° gennaio 2023	20
21. BONUS ENERGIA DICEMBRE 2022 - Istituiti i codici tributo.....	20
22. FONDO VITTIME AMIANTO - Dall'INAIL le istruzioni per le domande 2021-2022 - Domande entro il 16 gennaio 2023.....	21
23. RICICLO PLASTICA - FONDI PER IL PROGRAMMA "MANGIAPLASTICA" - Pubblicata la graduatoria 2022 dei Comuni ammessi - Dal 31 gennaio 2023 al via le domande per l'anno 2023	22
24. BONUS VISTA - Fissati criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo - Domande dal 13 febbraio 2023	22
26. FONDO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE - Stanziati per il 2022 altri 10 milioni di euro per le aziende che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie (aviaria) - Prorogato al 31 maggio 2022 il periodo ricompreso nella risarcibilità	24
27. AGRICOLTURA BIOLOGICA - Definiti criteri e modalità di attuazione degli interventi a sostegno della produzione a ridotto impatto ambientale - Stanziati 24 milioni di euro	26
28. PNRR - INVITALIA - Online gare per il restauro di 293 beni del Fondo edifici di culto - Scadenza della procedura il 20 gennaio 2023.....	27
29. IPCEI IDROGENO 2 (H2 Industry) - Stanziati 350 milioni di euro - Fissati termini e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo - Domande dal 22 dicembre 2022 al 23 febbraio 2023	28

30. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ECCELLENZE DELLA GASTRONOMIA E DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO - Definiti i criteri e le modalità di utilizzo - Atteso un provvedimento regolamentare.....	28
31. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE - Definiti criteri modalità e condizioni per l'accesso - Atteso un provvedimento regolamentare	30
32. TRASPORTO MERCI - Approvato dalla Commissione europea un regime italiano da 110 milioni di euro per incoraggiare l'uso della ferrovia	31
33. SACE - UNIONCAMERE E ASSOCAMERESTERO - Firmato protocollo d'intesa per supportare l'internazionalizzazione delle imprese	31
35. ONLUS - BONUS ENERGIA solo per le attività commerciali connesse - I chiarimenti dell'Agazia delle entrate	33
36. Nata la 3-I S.p.A. - Nuova software house di INPS, INAIL e ISTAT per la Digitalizzazione della PA34	
37. ISTAT - Popolazione residente e dinamica demografica - Anno 2021	34
38. ISTAT - Le imprese agricole in Italia nel Registro ASIA - Anno 2020	35
39. Parliamo - La newsletter per tutti i dipendenti pubblici - Online il numero di dicembre	35
41. UFFICIALI GIUDIZIARI - Aggiornate le misure dell'indennità di trasferta	37
42. COMODATO D'USO - Dal 20 dicembre registrazione via web	37
43. ANTITRUST - Emessi provvedimenti nei confronti di sette società per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale	38
44. ANTITRUST - Sanzionata l'ennesima società che inviava alle imprese bollettini ingannevoli	38
45. GARANTE PRIVACY - Sanzionata la Regione Lazio per illecito controllo delle mail di alcuni dipendenti	39
46. GARANTE PRIVACY - NO alla rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti	40
47. QUALITA' DELLA VITA NELLE PROVINCE ITALIANE - L'indagine annuale del Il Sole 24Ore ...	40
Altre notizie in breve	41
Rassegna della Gazzetta Ufficiale Italiana ed europea	43

1. REGISTRO DELLE IMPRESE - Gestione degli adempimenti di fine anno - Istanze di cancellazione e pagamento del diritto annuale per il 2023

1) Per quanto riguarda le società in genere non viene indicato dalla normativa un termine entro cui richiedere la cancellazione. Ma, ai fini del **pagamento del diritto annuale**, è necessario tener presente quanto segue.

Non sarà richiesto il pagamento del diritto annuale per il 2023:

a) nel caso di società di persone: se la cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2023** e viene indicato che il **piano di riparto** è stato presentato ai soci entro il 31 dicembre 2022, oppure

b) nel caso di società di capitali e società cooperative: se la richiesta di cancellazione viene presentata al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2023** e il **bilancio finale di liquidazione** è stato chiuso entro il 31 dicembre 2022.

2) Per quanto riguarda **le imprese che sono in fase di cancellazione**, si ricorda, inoltre, che **non dovranno pagare il diritto annuale 2023:**

a) le **imprese individuali** che cessano la propria attività con data non successiva al 31 dicembre 2022 e che presentano domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2023**;

b) le **società in liquidazione** che approvano il bilancio finale di liquidazione o il piano di riparto con data non successiva al 31 dicembre 2022 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2023**;

c) le **società cooperative** che sono assoggettate al provvedimento che comporta lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa (art. 2544-*septiesdecies* C.C.), con data non successiva al 31 dicembre 2022;

d) le **società di persone poste in scioglimento senza messa in liquidazione con contestuale istanza di cancellazione** con atto riportante una data non successiva al 31 dicembre 2022 e che presentano la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il **30 gennaio 2023**.

3) Per quanto riguarda infine l'esigenza di alcune imprese che determinati atti abbiano **efficacia con decorrenza da una certa data**, è consigliabile prendere contatto con la Camera di Commercio di competenza per concordare modalità e termini di presentazione.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

2. OPERATORI CON L'ESTERO - Obbligo di convalida annuale del Numero Meccanografico entro il 31 dicembre 2022

Le imprese operanti con l'estero in possesso del numero meccanografico (o "codice meccanografico") devono provvedere, **entro il 31 dicembre 2022**, alla **convalida del numero meccanografico** a suo tempo assegnato, consentendo così l'aggiornamento della propria posizione nella banca dati **ITALIANCOM** (*Italian Companies Around the World*), gestita da InfoCamere.

La convalida annuale può essere effettuata in **due modalità**:

- con un **modulo cartaceo**, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);
- in **modalità telematica**, compilando on-line un apposito modello **firmato digitalmente** attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito www.registroimprese.it.

Segnaliamo che alcune Camere di Commercio accettano il rinnovo del numero meccanografico **soltanto con modalità telematica**.

I **diritti di segreteria** per il rinnovo annuale del numero meccanografico (di **euro 3,00**) da corrispondere mediante pagamento online con carta di credito.

Le **imprese che non operano più con l'estero** e che non intendono mantenere la propria posizione in *ItalianCom* tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la **cancellazione del Numero Meccanografico**.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2023 la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero **verrà considerata sospesa** e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Le imprese che non effettueranno la convalida non compariranno nelle consultazioni della Banca dati ItalianCom e la mancata convalida verrà indicata nella visura camerale.

Per completezza, ricordiamo che il numero meccanografico è un **codice alfanumerico a otto caratteri, assegnato a imprese che operano abitualmente con l'estero** dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.

I primi due caratteri del codice identificano la provincia e gli altri un numero progressivo, con il quale le aziende che operano all'estero vengono classificate presso l'Istituto Italiano Cambi.

Il numero, che **ha funzioni statistiche**, può essere richiesto da alcuni istituti di credito nelle transazioni monetarie con l'estero.

L'impresa assegnataria del numero meccanografico viene inserita in Italiancom, l'archivio elettronico delle imprese operanti con l'estero.

Il numero meccanografico è **rilevabile nella visura** (si trova nella sezione "ALBI, RUOLI E LICENZE" con la seguente dicitura: *Impresa operante con l'estero Numero: ... Data: ... Data scadenza: ...*).

Con la **Circolare n. 3576/C del 6 maggio 2004**, l'allora Ministero delle Attività Produttive (ora delle imprese e del made in Italy) ha non solo rinnovato profondamente le caratteristiche del rilascio del numero meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del numero stesso, prevedendo la "**convalida annuale**".

Le nuove disposizioni prevedono che il numero meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, in possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.

Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con "**ditte operanti con l'estero**".

I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l'assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella **banca dati nazionale denominata ItalianCom** (*Italian companies around the world*), gestita da InfoCamere e che ha sostituito la banca dati SDOE (*Sistema degli Operatori con l'Estero*).

Tale banca dati costituisce l'archivio di riferimento essenziale e sempre aggiornato sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali *partners*, fornitori o clienti.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

3. TASSO DI INTERESSE LEGALE - Dal 1° gennaio 2023 sale dal 1,25% al 5%

Con **decreto del 13 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che **la misura del saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del Codice Civile - **a decorrere dal 1° gennaio 2023 - sale dal 1,25% al 5%, in ragione d'anno.**

La novità ha naturalmente ripercussioni anche di carattere fiscale; cambieranno, infatti, ad esempio, gli importi dovuti all'Erario per i versamenti eseguiti a seguito di **ravvedimento operoso**.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (**compreso il diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio**) occorre, infatti, corrispondere, oltre alla prevista **sanzione ridotta**, anche **gli interessi moratori calcolati al tasso legale**, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il nuovo saggio del 5% va applicato solo in relazione al periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e il giorno del versamento tardivo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale clicca qui.](#)

4. LE INFRASTRUTTURE DIGITALI ALL'INTERNO DI EDIFICI - Nuovi compiti del responsabile tecnico abilitato per gli impianti - Modifiche al D.M. n. 37/2008

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022, il **Decreto 29 settembre 2022, n. 192**, recante "**Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici**".

Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 207/2021, il quale, al comma 2 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) doveva provvedere - entro il 24 marzo 2022 (tre mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 207/2021) - ad adeguare il proprio D.M. n. 37/2008, ai fini della definizione delle **modalità attuative degli obblighi di "infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici", con impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica a banda ultra larga** di cui all'articolo 135-bis del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia).

Dobbiamo premettere che gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a importante ristrutturazione **devono essere predisposti per l'utilizzo della fibra ottica per le comunicazioni ad alta velocità**. Infatti, questa tipologia di edifici, che richiedano il rilascio di un permesso di costruire, devono essere **equipaggiati di un punto d'accesso per l'infrastrutturazione digitale**.

A prevederlo è stato **inizialmente** l'articolo 135-bis del D.P.R. n. 380/2001, come introdotto dall'articolo 6-ter, comma 2, della legge n. 164 del 11 novembre 2014 di conversione del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 (decreto Sblocca Italia), per gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono **presentate dopo la data del 1° luglio 2015**.

Successivamente all'articolo 135-bis del D.P.R. n. 380/2001 è stato aggiunto il comma 2-bis dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 207/2021, per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata **presentata dopo la data del 1° gennaio 2022**.

Pertanto, **a partire dal 1° gennaio 2022**, nell'ambito delle "Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici" è **obbligatorio** dotare gli immobili sia dell'attestato sia dell'etichetta con la dicitura «**edificio predisposto alla banda ultra larga**».

E' quanto prevede l'**articolo 4 del D.Lgs. n. 207 dell'8 novembre 2021, n. 207** che riguarda «*l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*», entrato in vigore il 24 dicembre 2021.

Detto provvedimento ha apportato **modifiche e integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e più precisamente ha regolamentato le "**Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici**", modificando gli articoli 24 e 135-bis del citato Testo Unico.

Nel dettaglio, viene previsto che:

- per i **nuovi edifici** per i quali la domanda di autorizzazione edilizia è stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, **diventa obbligatoria l'apposizione dell'etichetta di "edificio predisposto alla banda ultra larga"**;
- tale obbligo di etichetta si estende anche in caso di **ristrutturazioni che richiedono il permesso di costruire** ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001.

In pratica è stato modificato quanto finora previsto dal Testo unico sull'edilizia (artt. 24 e 135-bis, D.P.R. n. 380/2001), rendendo da "volontaria" a "**obbligatoria**" **l'apposizione dell'etichetta "edificio predisposto alla banda ultra larga"**.

Risulta quindi prescritta l'applicazione delle **Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3**.

Nei suddetti casi, oltre all'obbligatoria apposizione dell'etichetta, scatta anche **l'obbligo di dotarsi dell'attestazione di "edificio predisposto alla banda ultra larga"**.

Con la modifica all'articolo 24 del Testo Unico dell'edilizia, dedicato all'agibilità degli edifici, viene in particolare integrata la lista delle condizioni della segnalazione certificata di agibilità.

Oltre alle condizioni di **sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico** degli edifici e degli impianti negli stessi installati, **la segnalazione deve dare conto, se obbligatorio, dell'avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale** (art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 380/2001).

Conseguentemente, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - **ai fini dell'agibilità** - dovrà essere corredata dei documenti indicati al comma 5, dell'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001, tra cui quello riportato alla lettera e-bis) (aggiunta dall'art. 4 del D.Lgs. n. 207/2021), e precisamente "**l'attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3'**".

Come si è detto, il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto - **entro il 24 marzo 2022** - aggiornare il proprio D.M. n. 37/2008 per inserirvi i **contenuti necessari a rendere operativa l'applicazione** delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 207/2021 in materia di **infrastrutturazione elettronica degli edifici**.

Lo ha fatto solo ora, con nove mesi di ritardo, con il D.M. n. 192/2022, che entrerà in vigore il prossimo 28 dicembre 2022.

Il **responsabile tecnico dell'impresa**, abilitato per gli **impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, comprese le reti di accesso cablate in fibra ottica**, è responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti.

Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il medesimo responsabile tecnico dell'impresa deve rilasciare una **dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva**.

Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della SCIA di cui all'art. 24, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare una tabella comparativa della normativa in vigore dopo le modifiche del D.M. n. 192/2022 clicca qui.](#)

5. LE ULTIME DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5.1. CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - In arrivo nuove modifiche

Il **Consiglio dei Ministri n. 8 del 1° dicembre 2022**, ha, tra l'altro, approvato un disegno di legge di modifica al **Codice della proprietà industriale** di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Il disegno di legge - come si legge nel comunicato stampa del Governo - si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Milestone M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il "Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato dalla Commissione europea.

Gli **obiettivi** da raggiungere sono principalmente:

- il rafforzamento della **competitività del sistema Paese** e della protezione della proprietà industriale;
- la **semplificazione amministrativa**;
- la **digitalizzazione delle procedure** in materia di titoli di proprietà industriale.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

5.2. CLASS ACTION - Approvato, in via preliminare, il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea

Il **Consiglio dei Ministri n. 9 del 9 dicembre 2022**, ha approvato, in via preliminare, il decreto legislativo recante "*Attuazione della **direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori che abroga la direttiva 2009/22/CE***".

La **direttiva (UE) 2020/1828** mira a consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e ad assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell'Unione Europea, contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza.

In particolare, si consente agli enti legittimati che agiscono nell'interesse dei consumatori di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all'adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (definiti, nella normativa nazionale, come "compensativi"), **nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'UE**.

Inoltre, si bilancia il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l'esigenza di prevenire l'abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

La direttiva protegge gli interessi dei consumatori danneggiati da violazioni del diritto generale dei consumatori, della protezione dei dati, dei servizi finanziari, dei viaggi e del turismo, dell'energia, delle telecomunicazioni, dell'ambiente, della salute, del trasporto aereo e ferroviario (articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con l'allegato I).

Gli Stati membri rimangono liberi di estendere il campo di applicazione della direttiva ad altri settori che ritengono necessari (considerando 18).

Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri modifica il Codice del Consumo introducendo una **nuova azione** a tutela degli interessi collettivi e dei diritti individuali dei consumatori, che si affianca alla class action di cui all'art. 840-bis del Codice di procedura civile e all'azione inibitoria di cui all'art. 840-sexiesdecies dello stesso Codice, mutuandone diversi aspetti procedurali sia pur con le proprie specificità: tra le altre la possibilità di esperire congiuntamente la domanda inibitoria e quella risarcitoria, nonché in relazione alla prima, **l'esenzione dell'associazione dall'onere della prova su colpa o dolo del professionista od anche sul pregiudizio subito dal consumatore**.

Il quadro della nuova tutela per i consumatori è completato dall'**obbligo** per le associazioni di dare **pubblicità** dell'azione e al suo stato di avanzamento, sul proprio sito web, nonché dall'effetto interruttivo che discende dalla notifica della domanda giudiziaria sui diritti vantati dai singoli consumatori per effetto nei neo introdotti provvedimenti compensativi.

Il decreto adesso andrà alle commissioni parlamentari per il prescritto parere, prima dell'approvazione definitiva.

Ricordiamo infine che, secondo quanto disposto dall'articolo 24 della citata Direttiva (UE) 2020/1828, del Parlamento e del Consiglio del 25 novembre 2020 (relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE) - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L409 del 4 dicembre 2020 - **gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 dicembre 2022.**

Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere **dal 25 giugno 2023**. Da tale data, la direttiva 2009/22/CE è abrogata.

LINK:

[Per consultare il testo della direttiva \(UE\) 2020/1828 clicca qui.](#)

5.3. CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Approvato, in via preliminare, il decreto di riforma

Il **Consiglio dei Ministri n. 10 del 16 dicembre 2022**, ha approvato, in via preliminare, un decreto legislativo di **riforma del Codice dei contratti pubblici**, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Il nuovo Codice - come si legge nel comunicato stampa del Governo - muove da **due principi cardine**, stabiliti nei primi due articoli:

- 1) il "**principio del risultato**", inteso come l'interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- 2) il "**principio della fiducia**" nell'azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

La **digitalizzazione** diventa un vero e proprio "motore" per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l'intero ciclo di vita dell'appalto.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

5.4. Approvato il "MILLEPROROGHE" e previste nuove disposizioni in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio

Il **Consiglio dei Ministri n. 11 del 21 dicembre 2022**, oltre ai due disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti accordi internazionali e al "decreto flussi" 2022, ha approvato **due importanti provvedimenti**:

- 1) Un **decreto-legge** che introduce **disposizioni urgenti in materia di termini legislativi**, che riguardano, come sempre, una marea di argomenti, tra cui: la **salute** (proroga fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia delle disposizioni in materia di utilizzo della ricetta elettronica); le **imprese** (estesa al 2023 la durata dello stanziamento di 40 milioni di euro per l'erogazione dei contributi per l'installazione delle "colonnine" per la ricarica dei veicoli elettrici); lo **sport** (differita al 1° luglio 2023 l'applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e prorogato sino al 30 giugno 2023 il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo); l'**editoria** (Il decreto proroga al 30 giugno 2023 il termine legislativo relativo alla **scadenza dei contratti** in essere stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi).

Altri argomenti riguardano: la Pubblica Amministrazione, l'istruzione e l'università, la cultura, la giustizia, il lavoro e le politiche sociali, le infrastrutture e i trasporti, l'ambiente e la sicurezza energetica, la difesa, l'agricoltura e la sovranità alimentare.

- 2) Un **decreto legislativo** che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli **imballaggi e i rifiuti di imballaggio**.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa del Governo clicca qui.](#)

6. LAVORO AGILE - Proroga della comunicazione telematica al 31 dicembre 2022 - Disponibile dal 15 dicembre la procedura informatica per gli invii massivi

Considerata la necessità di **garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022**, per assolvere agli obblighi di **comunicazione di lavoro agile** previsti dall'art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017 (come modificato dall'articolo 41-bis del D.L. n. 73/2022, convertito dalla L. n. 122/2022), il Ministero del Lavoro, con un comunicato del 24 novembre scorso ha reso noto che **il termine per l'adempimento** fissato al 1° dicembre 2022 si intende **differito al 1° gennaio 2023**.

Con lo stesso comunicato, il Ministero del Lavoro ha, inoltre, reso noto che **dal 15 dicembre 2022 sarà resa disponibile una modalità alternativa per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile mediante l'applicativo informatico**, che consentirà, tramite un file Excel, di assolvere ai predetti obblighi in modo più semplice e veloce.

Per richieste di supporto relative all'attivazione della modalità massiva REST, occorre inviare una richiesta di contatto tramite un **form disponibile nell'URP del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, secondo le nuove modalità telematiche comunicate dal D.M. n. 149 del 22 agosto 2022. Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.

Si ricorda, infine, che l'articolo 25-bis del D.L. n. 115/2022 (c.d. "*Decreto Aiuti bis*"), convertito dalla L. n. 142/2022, ha previsto una **proroga della modalità "emergenziale" semplificata fino al 31 dicembre 2022** (con l'apposito modello), per cui è ancora possibile modificare le modalità di lavoro in maniera unilaterale senza la necessità di sottoscrizione dell'accordo individuale con il lavoratore. Qualora si estendano temporalmente **oltre il 31 dicembre** e laddove siano stati sottoscritti accordi individuali, i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova procedura telematica ordinaria di cui al citato D.M. n. 149/2022. In ogni caso non è richiesto l'invio dell'accordo individuale.

LINK:

[Per scaricare i template Excel dall'apposita sezione del sito del Ministero del lavoro clicca qui.](#)

7. ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI - Pubblicate le nuove Linee Guida in vigore dal 1° gennaio 2023

Produttori e utilizzatori di imballaggi, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, saranno obbligati ad etichettare i propri beni secondo le prescrizioni del Codice ambientale e seguendo le ultime "**Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**", licenziate con il **decreto 28 settembre 2022, n. 360**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 22 novembre scorso.

Ricordiamo che il Decreto è stato previsto dell'articolo 219, commi 5 e 5.1., del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), che recita "*tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli*

imballaggi. I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della transizione ecologica adotta, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura".

Le nuove norme si applicheranno - **a decorrere dal 1° gennaio 2023** - a **tutti gli imballaggi, ad esclusione di quelli per farmaci e dispositivi medici**, come esplicitato nell'atto di interpello ambientale recentemente rilasciato dal Ministero.

Ricordiamo inoltre che l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - oltre aver prorogato l'entrata in vigore delle nuove norme dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - ha anche previsto che **gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.**

Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida, **in alternativa alla apposizione fisica sull'imballaggio**, potranno essere rese disponibili **con modalità tecniche, anche digitali**, a scelta (es. App, QR code, siti web), al fine di **semplificare i processi produttivi**, operativi ed economici delle imprese che immettono tali imballaggi in più Paesi dell'Unione Europea e, al contempo, **assicurare il rispetto dei principi della libera circolazione delle merci** garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Qualora si utilizzino canali digitali, dovranno essere rese facilmente note e accessibili all'utente **le istruzioni per intercettare le informazioni obbligatorie previste all'interno delle Linee Guida.**

I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati.

Il presente decreto abroga e sostituisce il DM n. 114 del 16 marzo 2022, recante le "Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Le Linee Guida sono disponibili anche **in lingua inglese.**

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 360/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

8. ELENCO REVISORI ENTI SISTEMA CAMERALE - Pubblicato avviso per la presentazione delle domande di iscrizione - Domande entro il 23 gennaio 2023

Il 22 dicembre scorso è stato **pubblicato** - sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy - **l'Avviso per la presentazione delle domande di iscrizione all'Elenco delle professionalità da designare nei Collegi dei revisori dei conti degli enti del sistema camerale.**

I soggetti interessati al presente avviso, devono inoltrare la richiesta **entro le ore 23,59 del 23 gennaio 2023**, all'indirizzo PEC dgmccnt.div02@pec.mise.gov.it, compilando il **modello di domanda** allegato alla presente nota.

Non saranno considerate valide le domande incomplete, pervenute fuori termine o inoltrate con modalità diverse da quella sopra indicata.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) un **documento di identità in corso di validità** e
- 2) il **curriculum professionale in formato europeo** datato, sottoscritto e contenente apposita dichiarazione di essere informato che il trattamento dei dati personali in esso contenuti sarà effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679.

Viene, inoltre, precisato che i **soggetti già iscritti** nell'Elenco dei revisori dei conti a seguito della procedura aperta con avviso scaduto in data 8 gennaio 2022, **restano iscritti d'ufficio e non devono ripresentare la domanda.**

Si ricorda che all'elenco di soggetti, professionalmente idonei, candidati a essere designati nei Collegi dei revisori dei conti del sistema camerale, istituito con la **Direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 24 maggio 2021**, possono iscriversi:

- il **personale di ruolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, dirigenti e funzionari di area III anche in posizione di comando a norma dell'art 30, comma 2-sexies del decreto legislativo 165/2001;
- **soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione già iscritti nel registro dei revisori legali** di cui al decreto legislativo 39/2010.

Per "**soggetti esterni alla Pubblica Amministrazione**", si intendono coloro i quali **non appartengono alle Amministrazioni pubbliche** così come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ovvero "le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI".

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di domanda clicca qui.](#)

9. GIORNALISTI - Disponibili online gli estratti conto sul sito dell'INPS - Indicazioni dall'INAIL sull'assicurazione infortuni

Con il **messaggio n. 4436 del 7 dicembre 2022** l'INPS informa che, a partire dal 12 dicembre 2022, **l'Estratto conto contributivo** esporrà - nella sezione "Regime generale" - i periodi ex INPGI correlati a lavoro subordinato di natura giornalistica.

A partire dalla medesima data, il **Casellario dei lavoratori** attivi elencherà gli stessi periodi come di competenza dell'INPS.

Gli iscritti ex INPGI potranno consultare il proprio estratto conto on line, accedendo - con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS - all'area riservata "MyInps" del sito dell'INPS.

Si ricorda che, a decorrere dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria è stata trasferita all'INPS, limitatamente alla medesima gestione sostitutiva.

Da tale data - secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) i **giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti iscritti all'Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica**, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPGI.

Con la circolare n. 82 del 14 luglio 2022, l'Istituto ha fornito le indicazioni operative in merito:

- agli obblighi contributivi dovuti alla gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI fino al mese di competenza di giugno 2022;
- agli obblighi contributivi a decorrere dal 1° luglio 2022 dovuti al FPLD, nonché all'evidenza contabile separata per i soggetti già iscritti alla gestione sostitutiva dell'AGO dell'INPGI.

Ricordiamo infine, che per i lavoratori dipendenti del settore, vale a dire **i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica**, il comma 109, dell'articolo 1, della L. n. 234/2021 (*Legge di bilancio 2022*) ha dettato **specifiche**

disposizioni riguardanti l'assicurazione infortuni, prevedendo **un periodo transitorio dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023** durante il quale l'assicurazione infortuni è attribuita all'INAIL, con applicazione, tuttavia, della normativa regolamentare dell'INPGI in vigore al 30 giugno 2022.

Con nota dell'11 agosto 2022 è stata data l'informativa sulla suddetta disposizione, precisando che in base alle regole INPGI, prorogate fino al 31 dicembre 2023, i lavoratori hanno due anni di tempo dal verificarsi dell'evento infortunistico per presentare le relative istanze di tutela e che per il medesimo periodo dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, continua a essere dovuta la contribuzione INPGI a carico dei datori di lavoro.

A tale proposito, l'INAIL, con **circolare n. 44 del 5 dicembre 2022**, ha fornito le **istruzioni operative per la gestione del periodo suddetto sia per quanto riguarda gli infortuni che la riscossione dei contributi**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 4436/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INAIL n. 44/2022 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

10. ASSEGNO SOCIALE - Dall'INPS chiarimenti sui requisiti di accesso

L'INPS, con la **circolare n. 131 del 12 dicembre 2022**, fornisce chiarimenti in merito ai **requisiti necessari per l'accesso all'assegno sociale**; in particolare fornisce indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'ulteriore requisito del **soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni**.

L'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il **diritto all'assegno sociale** ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), **risiedano effettivamente e abitualmente in Italia** e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.

Ai fini della percezione dell'assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i **cittadini dell'Unione europea ed extracomunitari**, titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.

Tra i vari requisiti anche l'obbligo di **soggiorno continuativo** e legale sul territorio nazionale per **almeno 10 anni**, di cui l'INPS individua le modalità di **verifica**.

A decorrere **dal 1° gennaio 2009** è, infatti, richiesto come requisito anche il **soggiorno legale e continuativo** in Italia per **almeno 10 anni** (art. 20, comma 10, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008).

Il citato provvedimento, tuttavia, nell'introdurre l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all'estero del soggetto interessato.

L'INPS spiega come in questo può essere **applicato in via analogica** l'articolo 9, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998 (recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*") relativo al **rilascio dei permessi di soggiorno per lungo periodo**.

La norma richiamata stabilisce che "*le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi*".

La **continuità** richiesta dal **requisito per l'assegno sociale**, dunque, può essere verificata per **due quinquenni consecutivi**.

A questo proposito, tale continuità si intende **interrotta** se:

- si è assenti dal territorio italiano per più di sei mesi continuativi (sempre nel singolo quinquennio);
- si è assenti dal territorio per più di 10 mesi complessivi nel quinquennio.

In questi casi il **calcolo dei 10 anni** ripartirà dalla prima data di **presenza** in Italia dopo l'interruzione.

Non vanno calcolate le **assenze** dovute a **obblighi militari**, gravi e documentati **motivi di salute** o per altri motivi rilevanti, come gravidanza e **maternità**, **formazione professionale** o **distacco** per motivi di lavoro all'estero.

Per le **indicazioni** sull'**autocertificazione** e sulla **dichiarazione** dei **redditi esteri** da parte di cittadini non comunitari si rimanda al **punto 3 della circolare n. 131/2022** in commento.

Ulteriori precisazioni sono proposte relativamente alla **dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari** (punto 3 della circolare) e alle **maggiorazioni dell'importo e i relativi incrementi annuali**, in base alle leggi n. 388/2000 e n. 448/2001 (punto 4 della circolare).

La circolare, inoltre, illustra l'applicazione della **sospensione dei termini del procedimento amministrativo per la richiesta di integrazione documentale** (legge 241/1990), in sede di istruttoria della domanda di assegno sociale.

Al **punto 5 della circolare** si precisa che la **domanda** di assegno sociale deve essere definita entro **45 giorni**. Qualora la **documentazione** allegata alla richiesta dovesse essere **incompleta**, il termine potrà essere sospeso per massimo **30 giorni**.

La mancata **integrazione** della documentazione comporta il **rifiuto** della domanda.

Per accedere alla prestazione il cittadino dovrà presentare una **nuova istanza** allegando tutta la documentazione necessaria.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 131/2022 clicca qui.](#)

11. ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO - Ulteriori semplificazioni a decorrere dal 1° marzo 2023 - Erogazione automatica senza domanda

Dal 1° marzo 2023 i nuclei familiari già beneficiari, nel periodo da gennaio 2022 a febbraio 2023, dell'Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico **non dovranno presentare una nuova domanda, ma riceveranno l'assegno in via automatica dall'INPS.**

È la semplificazione comunicata dall'INPS, con la **circolare n. 132 del 15 dicembre 2022**, e attuata nell'ambito degli interventi di innovazione rientranti in uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Pertanto, in deroga alla regola generale, fissata dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 230/2021, che dispone l'obbligo di presentare annualmente la domanda di Assegno unico e universale, l'INPS fa presente che – a decorrere dal 1° marzo 2023 - erogherà, in continuità e d'ufficio, la prestazione **ai soggetti richiedenti** per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, **risulti** presente una **domanda** di Assegno unico e universale nello stato di lavorazione **"Accolta"**.

Per le domande in stato di lavorazione **"In istruttoria"**, **"In evidenza alla sede"**, **"In evidenza al cittadino"**, **"Sospesa"**, l'Istituto procederà all'erogazione dell'assegno solo al termine dei controlli richiesti dallo specifico stato e solo qualora le verifiche si completino con esito positivo.

Se le condizioni dichiarate nella domanda relativa alla scorsa annualità dovessero essere cambiate, i richiedenti sono tenuti ad **aggiornare la domanda inviata** e già presente negli archivi dell'Istituto.

L'**INPS** evidenzia che le variazioni saranno oggetto di **verifica automatica** in fase di istruttoria della domanda stessa.

In assenza di variazioni, sia quelle segnalate dall'utente sia quelle intercettate in automatico dalle procedure dell'Istituto, l'Assegno unico e universale viene **erogato**, dal 1° marzo 2023, alle **stesse condizioni** verificate nel corso delle precedenti istruttorie.

Per l'annualità che decorre dal 1° marzo 2023 sono **tenuti** invece a **presentare domanda** di Assegno unico e universale:

1. i soggetti che non hanno **mai beneficiato** dell'Assegno unico e universale;
2. I soggetti che hanno presentato **domanda sino al 28 febbraio 2023**, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati **"Respinta"**, **"Decaduta"**, **"Rinunciata"** o **"Revocata"**.

Le modalità di trasmissione della domanda non cambiano. La richiesta va presentata infatti all'INPS direttamente sul portale web dell'Istituto, tramite il servizio dedicato a cui si accede con SPID di Livello 2 o superiore, o con Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o con Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center Integrato o agli Istituti di Patronato.

Resta **confermato**, per tutti, l'**onere** di presentare la **nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per l'anno 2023**, in caso di diritto a importi di assegno più elevati in base all'attestazione **ISEE 2023** ovvero in caso di maggiorazioni da riconoscere per disposizione di legge (articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 230/2021).

Chi non presenterà la nuova DSU per il 2023 si vedrà riconoscere, dal mese di marzo 2023, l'importo dell'Assegno unico e universale con gli importi minimi previsti dalla normativa.

La presentazione della nuova **DSU entro il 30 giugno 2023** darà **diritto all'adeguamento degli importi** eventualmente già erogati per l'annualità 2023 a partire dal mese di marzo 2023, con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

Si ricorda, infine, che l'ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 132/2022 clicca qui.](#)

12. REVISORI LEGALI - Nuova semplificazione per l'invio delle istanze al registro - Al via la protocollazione automatica di una serie di istanze

Nuova semplificazione per l'invio delle istanze al Registro dei revisori legali.

A partire dal **12 dicembre 2022**, infatti, la trasmissione al Registro dei revisori legali delle principali istanze prodotte dagli utenti sul Portale ufficiale della Revisione Legale, **non dovrà avvenire tramite il ricorso alla posta elettronica certificata (PEC)**, bensì attraverso una **nuova funzione di invio e contestuale protocollazione automatica** che consente di avviare immediatamente il procedimento amministrativo.

Lo ha reso noto la Ragioneria Generale dello Stato con una nota del 12 dicembre scorso.

Per accedere alla funzione di protocollazione automatica è necessario essere in possesso delle credenziali **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

In questo caso, l'istante non è tenuto ad allegare copia del proprio documento di identità.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per ciascun soggetto iscritto al Registro di **comunicare/aggiornare il proprio indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC)**.

La funzione di **protocollazione automatica** consente all'utente di trasmettere in modo semplificato le proprie istanze all'ufficio di competenza del Registro, senza il ricorso alla PEC o alla corrispondenza cartacea, e di protocollare contestualmente le stesse attraverso una nuova funzione accessibile **direttamente on-line nella sezione "modulistica"** del sito dedicato oppure **all'interno delle pagine informative di ciascun modulo**.

A tale proposito sono stati predisposti: un **tutorial** e un'apposita **guida operativa** per l'invio delle istanze tramite la protocollazione automatica.

Dopo aver generato e compilato la pratica desiderata, completa dei relativi allegati, e provveduto al salvataggio in locale e alla sottoscrizione mediante firma digitale o autografa, è possibile inviare tutta la documentazione seguendo questi step:

- 1) Accedere alla funzione con le credenziali SPID
- 2) Selezionare la pratica di interesse dall'elenco mostrato a sistema (il Sistema restituisce le pratiche associate al codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso)
- 3) Caricare il documento principale in formato PDF non superiore a 5Mb (in caso di una successiva richiesta di integrazione di una pratica già protocollata, è sufficiente selezionare la stessa e caricare la sola documentazione integrativa rispettando i requisiti indicati (formato e dimensioni)).

- 4) Caricare eventuali altri allegati (è possibile caricare fino a tre allegati ulteriori, in qualunque formato, purché non superiore a 5 Mb ciascuno)
- 5) Cliccare il tasto "Avvia Protocollazione" (il sistema invierà alla/e casella/e di posta indicata/e nella pratica il numero di protocollo registrato. Tale modalità consente di conoscere con certezza la data di avvio del procedimento amministrativo).

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco delle istanze per le quali è stata attivata la nuova funzione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente al tutorial clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente la guida operativa alla protocollazione automatica clicca qui.](#)

13. REVISORI PAESI TERZI - Stabilite le disposizioni di attuazione della vigilanza della CONSOB

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, **la delibera n. 22538 del 6 dicembre 2022 della Commissione Nazionale per la società e la borsa (CONSOB)** di approvazione del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 35, comma 3 e dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti la **vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi** e le deroghe in caso di equivalenza.

La delibera stabilisce che la CONSOB **vigila sui revisori e sugli enti di revisione contabile di un Paese terzo** iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali, **secondo il sistema di controllo pubblico**, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni della CONSOB.

I revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali sono **esentati dai controlli di qualità** previsti, su base di reciprocità, qualora siano assoggettati nel corso dei **tre anni precedenti** a controlli di qualità di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente.

Al fine di avvalersi dell'esenzione dai controlli di qualità, i revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, ove ricorrano i presupposti, **comunicano alla CONSOB tempestivamente** quando è avvenuto l'ultimo controllo di qualità e l'Autorità che lo ha svolto.

Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali - Parte B, la CONSOB con apposita delibera, su base di reciprocità e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, con il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità, di indagini e sanzioni del Paese terzo in cui ha sede il revisore o l'ente di revisione contabile, può stabilire **deroghe in ordine ai requisiti previsti e alle informazioni richieste**.

Con il provvedimento la CONSOB può stabilire altresì **deroghe** in ordine al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

La CONSOB comunica al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione nella Parte B, anche con riferimento ai revisori e agli enti di revisione contabile di un Paese terzo già iscritti nella Parte A, ai fini dell'aggiornamento dell'apposita sezione del Registro.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

14. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 5x1000 - Aggiornata la modulistica per la rendicontazione

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** ha pubblicato - in data 13 dicembre 2022 - il **Decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022** con il quale viene adottata, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del D.P.C.M. 23 luglio 2020:

- la **modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille; e**
- le linee guida per la compilazione della modulistica e per la redazione della relazione illustrativa.

L'atto costituisce un **aggiornamento della precedente modulistica** (e relative Linee guida) approvata con il Decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del **contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata**.

In tale piattaforma gli enti dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto, realizzandosi in tal modo la dematerializzazione della documentazione amministrativa.

Le disposizioni indicate nel decreto devono essere applicate a **partire dal contributo finanziario 2021**.

Ricordiamo che sono tenuti al rispetto delle linee guida **i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille** come individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del **D.P.C.M. 23 luglio 2020**: *"enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società"*.

In **via transitoria**, nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), i soggetti destinatari delle linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. 23 luglio 2020:

- Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Associazioni e Fondazioni riconosciute.

Tutti i soggetti beneficiari, **indipendentemente dall'ammontare dell'importo percepito**, hanno l'obbligo di **redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa** entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.

Parimenti, grava su tutti i soggetti beneficiari **l'obbligo di conservare** presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, **per 10 anni** decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.

Solo i soggetti beneficiari di contributi **pari o superiori a euro 20.000,00** hanno altresì l'obbligo di **trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni** dalla data ultima prevista per la redazione.

Oggetto della trasmissione sono **esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa**, con esclusione, pertanto, dei singoli giustificativi di spesa, i quali non dovranno essere inviati, bensì conservati in originale ed esibiti qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ne faccia richiesta.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 396/2022 clicca qui.](#)

15. APPALTI PUBBLICI - Pubblicati gli schemi tipo per le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022, il **decreto 16 settembre 2022, n. 193** del Ministero dello Sviluppo Economico recante il *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*.

In particolare, il decreto chiarisce che le **garanzie fideiussorie e le coperture assicurative** devono essere conformi agli schemi tipo previsti nell'Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della **semplificazione delle procedure**, devono presentare alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell'Allegato B al decreto.

Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche **congiuntamente** da più garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con **atti separati** per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il **vincolo di solidarietà** nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

Il regolamento dovrà essere applicato alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano **pubblicati successivamente alla data del 29 dicembre 2022** (data della entrata in vigore del decreto in commento), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi od avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16. INTERESSI DI DILAZIONE E SOMME AGGIUNTIVE - Tassi aggiornati dal 21 dicembre 2022

L'INPS, nella **circolare n. 133 del 16 dicembre 2022**, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di **previdenza e assistenza obbligatorie** nonché sulla misura delle **sanzioni civili** di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La **Banca Centrale Europea**, con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022, ha innalzato di 50 punti base il **tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento** principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento; di seguito, anche TUR) che, a decorrere dal 21 dicembre 2022, è **pari al 2,50%**.

Tale variazione incide sulla determinazione del **tasso di dilazione e di differimento** da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle **sanzioni civili**.

L'**interesse di dilazione** per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è **pari al tasso dell'8,50% annuo** e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate **a decorrere dal 21 dicembre 2022**.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell'articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 8% in ragione d'anno (tasso dello 2,50% maggiorato di 5,51 punti).

In caso di evasione la misura della **sanzione civile**, in ragione d'anno, **pari al 30 per cento** nel limite del 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS n. 133/2022 clicca qui.](#)

17. PREMI INAIL - Aggiornati tassi d'interesse e sanzioni

Con la **circolare n. 47 del 19 dicembre 2022**, l'INAIL ha provveduto ad aggiornare i tassi di interesse e la misura delle sanzioni applicabili, dal 21 dicembre 2022, a tutti i debiti per premi assicurativi e accessori.

La **Banca centrale europea**, con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 (allegato 1), ha fissato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP).

Per effetto di tale decisione, a decorrere dal 21 dicembre 2022 il **tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori** di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono i seguenti:

- **8,50%** interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
- **8,00%** misura delle sanzioni civili.

Il **pagamento in forma rateale dei debiti** per premi assicurativi e accessori comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, **maggiorato di 6 punti**.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a **istanze di rateazione** presentate dal 21 dicembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,50%.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una **sanzione civile**, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema **maggiorato di 5,5 punti**, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. A decorrere dal 21 dicembre 2022 si applica un tasso pari al 8% nelle seguenti ipotesi:

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INAIL n. 47/2022 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

18. TASSE AUTOMOBILISTICHE - Si paga solo con PagoPA - Soppressi i bollettini di conto corrente postale

L'articolo 38-ter del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, stabilisce che "**A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**", e precisamente **esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA**.

L'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale attraverso il sistema PagoPA ha reso non più attuale l'utilizzo del bollettino di conto corrente postale, pertanto, con provvedimento del 13 dicembre 2022, n. 458793, l'Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione:

- dei **modelli di bollettino utilizzati per il versamento delle tasse automobilistiche erariali gestite dall'Agenzia per la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Sardegna**, nonché
- dei **modelli di bollettino in versione bilingue italiano-sloveno**, approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 novembre 2006.

Si ricorda che, con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 maggio 2022, n. 180579**, era stata disposta la **soppressione dei modelli di bollettino per il versamento, sui conti correnti postali intestati all'Agenzia delle entrate, delle tasse automobilistiche della regione Valle d'Aosta**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 458793/2022 clicca qui.](#)

19. PRODUTTORI DI VINO DOP, IGP E BIOLOGICO - Contributo per l'impiego di etichette dotate di QR Code - Pubblicato il decreto attuativo - Attesa per altri due provvedimenti

La **legge n. 234 del 30 dicembre 2021** (Legge di bilancio 2022), al comma 842 dell'articolo 1, dispone che, al fine di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, sarà concesso, per l'anno 2022, un

contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto della normativa europea, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

Con oltre dieci mesi di ritardo è stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il **D.M. 20 giugno 2022** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

Le risorse disponibili ammontano **complessivamente a 1 milione di euro per l'annualità 2022**, a valere sulle disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ora: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

In base all'articolo 2 del decreto, sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:

a) produttori di vino DOP;

b) produttori di vino IGP;

c) produttori di vino biologico,

che esercitino altresì **l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica**, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Per «**produttori**» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.

In base all'articolo 3 del decreto le spese ammesse al contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso un QR-Code apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore a un sito web multilingue (almeno due lingue oltre l'italiano), nel quale sia presente una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico- culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.

Il soggetto ammesso a contributo deve garantire **per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette** di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa (art. 3, comma 4).

Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresì, **per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue** (art. 3, comma 5).

L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è **pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro** (art. 4, comma 2).

La percentuale massima di contributo erogabile **non può superare il 70% delle spese ammesse** (art. 4, comma 5).

E' consentita, compatibilmente con le disponibilità di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del contributo, di fidejussione bancaria o assicurativa (art. 4, comma 6).

Per il via **mancano, tuttavia, ancora altri due provvedimenti**: uno che riguarda la nomina della Commissione esaminatrice che dovrà provvedere a verificare l'ammissibilità delle istanze (art. 5) e un altro che dovrà definire i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di selezione e le spese ammissibili (art. 6).

Quello dell'**arretrato sui decreti attuativi** è un peso che sta diventando insopportabile sia per la macchina amministrativa che per il cittadino che si vede spesso ritardato l'iter di applicazione di un provvedimento.

Basta pensare che complessivamente **all'inizio di dicembre risultano ancora da adottare ben 415 atti**. Qualcuno addirittura risalente all'epoca del governo Letta (2013 - 2014).

Le conseguenze di questo arretrato sono davanti agli occhi di tutti !

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

20. NUOVA SABATINI GREEN - Accesso al credito per investimenti - Domande dal 1° gennaio 2023

L'articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (*Legge di bilancio 2020*) ha disposto l'attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell'ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per **investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.**

Nello specifico, si tratta di «**investimenti green**» correlati all'acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di **programmi** finalizzati a **migliorare l'ecosostenibilità** dei **prodotti** e dei **processi produttivi**.

Sono ammessi **tutti i settori produttivi**, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

Le domande per beneficiare delle agevolazioni previste per la nuova linea di intervento potranno essere presentate dal **1° gennaio 2023**.

Gli aiuti, nella forma di un contributo in conto impianti, sono **maggiorate del 30% rispetto a quelle previste per gli investimenti in beni strumentali ordinari**.

Ai fini del riconoscimento del **contributo maggiorato**, è richiesto il possesso, da parte dell'impresa beneficiaria, di un'**idonea certificazione ambientale di processo** oppure di prodotto sui beni oggetto dell'investimento o di un'**idonea autodichiarazione ambientale** rilasciata da produttori, importatori o distributori dei beni.

Con circolare **direttoriale del 6 dicembre 2022, n. 410823** sono state fornite le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, **con decorrenza dal 1° gennaio 2023**.

La circolare definisce, in particolare, le **modalità di presentazione delle domande di agevolazione** che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare direttoriale n. 410823/2022 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

21. BONUS ENERGIA DICEMBRE 2022 - Istituiti i codici tributo

L'**articolo 1, comma 1, D.L. n. 176/2022** ha esteso i crediti d'imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'art. 1, D.L. n. 144/2022 (c.d. "*Decreto Aiuti Ter*"), convertito dalla L. n. 175/2022 alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'**acquisto di energia elettrica e gas naturale**.

Il successivo comma 2 estende anche il credito d'imposta previsto e disciplinato dal comma 1, secondo e terzo periodo, dell'art. 1, D.L. n. 144/2022 in relazione alla spesa per l'**energia elettrica prodotta e autoconsumata** nel mese di dicembre 2022.

L'articolo 1, comma 3, D.L. n. 176/2022 stabilisce che i crediti d'imposta maturati per il mese di **dicembre 2022, entro la data del 30 giugno 2023**, siano utilizzati in **compensazione**, mediante modello F24, oppure **ceduti** solo per intero a terzi.

Per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

dall'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022, ha istituito i seguenti **codici tributo**:

- **6993** - Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) - art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- **6994** - Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- **6995** - Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) - art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176;
- **6996** - Credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) - art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 176/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 72/E/2022 clicca qui.](#)

22. FONDO VITTIME AMIANTO - Dall'INAIL le istruzioni per le domande 2021-2022 - Domande entro il 16 gennaio 2023

L'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il **Fondo per le vittime dell'amianto**, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Il Fondo, già finanziato con una **dotazione di 10 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, è stato **ulteriormente finanziato per ciascuno degli anni 2021 e 2022**.

Facendo seguito alle circolari 9 febbraio 2017, n. 7, 12 febbraio 2018, n. 8 e 7 febbraio 2020, n. 4, l'INAIL, con nuova **circolare n. 43 del 2 dicembre 2022**, fornisce le **istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo** e per l'erogazione delle prestazioni economiche a riferite al 2021 e al 2022, secondo le modalità stabilite dal **decreto interministeriale 30 settembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2022.

La circolare ricorda che possono accedere al Fondo:

- a) gli **eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate** per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali destinatari, sulla base di quanto disposto e liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come individuati dagli articoli 536 e seguenti del Codice civile;
- b) le **autorità di sistema portuale debentrici in verbali di conciliazione giudiziale**, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali, per quanto anticipato.

Gli aventi diritto devono presentare domanda all'INAIL **entro e non oltre il 16 gennaio 2023**.

Si specifica che:

- le **domande per l'anno 2021** devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2020.
- Le **domande per l'anno 2022** devono riguardare le sentenze o i verbali di conciliazione giudiziale depositati entro il 31 dicembre 2021.

Le domande devono essere presentate:

- a) **dagli eredi attraverso il modulo "Domanda Erede lavoratore deceduto";**
- b) **dalle Autorità di sistema portuale compilando il modulo "Domanda Autorità di sistema portuale"**

secondo le modalità indicate al punto 3 della circolare INAIL.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INAIL n. 43/2022 e dei suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.I. 30 settembre 2022 clicca qui.](#)

23. RICICLO PLASTICA - FONDI PER IL PROGRAMMA "MANGIAPLASTICA" - Pubblicata la graduatoria 2022 dei Comuni ammessi - Dal 31 gennaio 2023 al via le domande per l'anno 2023

In data 7 dicembre 2022 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato le graduatorie di ammissione o esclusione relative alle istanze per i fondi a valere sul programma sperimentale "*Mangiaplastica*" rivolto ai Comuni per l'anno 2022.

Viene, inoltre, ricordato che **le domande per il 2023 saranno possibili a partire dal 31 gennaio e fino al 31 marzo 2023.**

Ricordiamo che l'incentivo è stato promosso dal Ministero della Transizione ecologica con il **decreto n. 360 del 2 settembre 2021** (c.d. "*Mangiaplastica*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 11 ottobre 2021.

Ricordiamo, inoltre, che lo sportello "*Mangiaplastica*" è attivo per la richiesta di contributi da parte delle amministrazioni comunali per l'acquisto di macchinari eco-compattatori per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di riconoscerle e ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un'ottica di economia circolare.

In particolare, ogni Comune destinatario dell'intervento potrà ricevere un contributo per l'acquisto di un eco-compattatore ogni 100 mila abitanti, pari a:

- **15.000 euro** per eco-compattatori di capacità media;
- **30.000 euro** per eco-compattatori di capacità alta.

Le risorse stanziare **per il 2022 ammontano a 5 milioni di euro.**

La misura, avviata nel 2021, prevede ulteriori risorse anche **per le annualità 2023** (pari a 4 milioni di euro) e 2024 (pari a 2 milioni di euro).

Per l'anno 2023, i Comuni potranno presentare le richieste di contributo dal 31 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica: Invitalia PA Digitale.

Le richieste saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione.

Entro 90 giorni dalla chiusura dei termini, il Ministero della Transizione ecologica pubblicherà sul proprio sito la graduatoria delle domande ammesse.

I contributi saranno erogati fino a esaurimento dei fondi disponibili.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata alla pubblicazione delle graduatorie delle istanze ammesse al finanziamento per il 2022 e consultare le FAQ disponibili clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata dal sito di INVITALIA e per scaricare la modulistica e il manuale utente e procedere all'inoltro della domanda clicca qui.](#)

24. BONUS VISTA - Fissati criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo - Domande dal 13 febbraio 2023

Dopo due anni, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il **Decreto del Ministero della salute 21 ottobre 2022**, recante "*Criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «Bonus vista»*".

Ricordiamo infatti che il **"Fondo per la tutela della vista"** è stato introdotto dall'art. 1, commi 437-439, della L. n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), al fine di sostenere le fasce economicamente più deboli della popolazione facilitando **l'acquisto di nuovi e più idonei strumenti di correzione visiva**.

Il "bonus vista" è un **contributo una tantum di 50 euro** per l'acquisto di occhiali da vista o di lenti a contatto correttive.

Vale per gli acquisti sostenuti a partire **dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023** e si rivolge alle famiglie con **ISEE inferiore a 10.000 euro**.

Con questo bonus si possono acquistare:

- **occhiali da vista** (quindi con lenti correttive);
- **lenti a contatto correttive**.

Per accedere al bonus, il cittadino deve **registrarsi sull'applicazione web** a partire **dal 13 febbraio 2023** (sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto avvenuta il 15 dicembre 2022) **fino al 31 dicembre 2023**.

Dopo la registrazione, il Ministero della Salute verifica presso l'INPS la sussistenza dei requisiti richiesti e, attraverso l'applicazione web, riconosce al beneficiario il bonus occhiali (o bonus vista).

Il contributo può essere utilizzato **presso i fornitori di occhiali da vista e lenti a contatto correttive inseriti nell'elenco dei soggetti accreditati** e comporta la riduzione sul prezzo di acquisto del bene.

Il buono in parola **deve essere utilizzato entro trenta giorni da quando viene generato**; trascorso tale tempo, viene automaticamente annullato. E', però, possibile l'emissione di un altro buono.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul "bonus vista" clicca qui.](#)

25. EDICOLE - PAGAMENTO DEL BONUS UNA TANTUM PER L'ANNO 2022 - Domande al via dal 15 febbraio 2023

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con il Provvedimento del capo Dipartimento del 14 dicembre 2022, ha stabilito le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2022.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, del citato D.P.C.M. del 28 settembre 2022, **alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo una tantum fino a 2.000,00 euro, entro il limite di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.**

Si sottolinea che il contributo è volto a favorire la trasformazione digitale, l'ammmodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

Costituiscono requisiti di ammissione al bonus una tantum edicole 2022:

- a) **l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste**, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione **ATECO 47.62.10**, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di **impresa individuale**, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di **società di persone**;
- b) **non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.**

Il contributo, fino ad un massimo di 2.000,00 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022:

- a) **interventi di trasformazione digitale;**

- b) **interventi di ammodernamento tecnologico;**
- c) **fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;**
- d) **attivazione di punto/i vendita addizionale/i;**
- e) **realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.**

I soggetti che intendono accedere al contributo **presentano apposita domanda, per via telematica**, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato **nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2023 e il 15 marzo 2023.**

La domanda deve includere apposita **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 47 del 4 decreto del D.P.R. n. 445/2000, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

- il possesso dei requisiti
- l'attività o le attività realizzate, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022,
- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate,
- le informazioni relative agli aiuti de minimis ricevute nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso,
- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria **provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo.**

L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

Il contributo è **erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda.**

LINK:

[Per consultare il testo del Provvedimento del 14 dicembre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 28 settembre 2022 clicca qui.](#)

26. FONDO A SOSTEGNO DELLE AZIENDE AVICOLE - Stanziati per il 2022 altri 10 milioni di euro per le aziende che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie (aviaria) - Prorogato al 31 maggio 2022 il periodo ricompreso nella risarcibilità

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022, il **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 ottobre 2022**, recante "**Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022**".

L'urgenza dell'emanazione di questo nuovo decreto deriva dal fatto che per gli imprenditori del settore avicolo, le misure di contenimento e restrizione sanitaria conseguenti all'epidemia di influenza aviaria, **si sono protratte oltre il periodo del 31 dicembre 2021** - termine stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022 - **sino al 31 maggio 2022 compreso**, prevedendo di conseguenza tutte le limitazioni imposte dal caso, quali l'abbattimento degli animali, il fermo di impresa, l'impossibilità di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e altre tipologie di danno indiretto.

Pertanto, **il periodo complessivo che ora deve essere preso in considerazione va dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022.**

Non solo. Il Ministero ha ritenuto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo che hanno manifestato la necessità e l'urgenza

di prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della filiera le quali, benchè non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, **hanno comunque subito, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà** nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria.

Pertanto, in continuità con quanto previsto dal **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022**, il nuovo decreto dispone:

- a) il **finanziamento di un ulteriore intervento di euro 10.000.000 per l'anno 2022**, ai sensi dell'art. 1, comma 528 della L. n. 234/2021 (*Legge di bilancio 2022*), così come modificato dall'art. 26-quater, comma 1, del D.L. n. 4/2022, convertito dalla L. n. 25/2022, destinato al **sostegno delle imprese della filiera avicola**, impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione, interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali, **nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 maggio 2022;**
- b) di includere nel quadro degli interventi economici di sostegno al comparto avicolo, anche quelle aziende che, seppur non ubicate nelle aree sottoposte a restrizione sanitarie per la **movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi**, hanno comunque **subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà** nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate invece nelle zone focolaio di influenza aviaria, **per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022**, nonché gli **incubatoi** ubicati sia nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria sia nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.

Le **imprese avicole interessate** dalle misure di polizia sanitaria e ubicate nelle zone oggetto delle restrizioni sanitarie appartenenti alla produzione agricola e alla trasformazione sono:

- incubatoi;
- allevamenti di riproduzione;
- allevamenti da ingrasso;
- allevamenti per la produzione di uova da consumo;
- svezzatori;
- centri di imballaggio di uova;
- mattatoi e trasformatori.

Il DM del 12 maggio 2022 individua - nella Tabella A allegata, che viene ora riportata anche in allegato al D.M. 19 ottobre 2022 - diversi tipi di intervento, stabilendo per ciascuno di essi: le **specie indennizzabili**, il **tipo di imprese beneficiarie**, il relativo **indennizzo unitario** (anche sulla base di quanto ulteriormente precisato nella nota ministeriale n. 03298840/2022) e la **distinzione per specie** che vengono indennizzate per capo e quelle che vengono indennizzate per settimane o frazioni di esse.

Al fine di percepire l'indennizzo, i richiedenti devono:

- essere detentori o proprietari dei capi/uova/quantità dichiarati in domanda, **nel periodo tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022;**
- non aver chiuso/cessato l'attività alla data di presentazione della domanda;
- non essere subentrato ad aziende che hanno subito il danno indiretto;
- dimostrare di aver subito i danni in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità nel **periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 e il 31 maggio 2022;**
- non aver usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbia ottemperato all'obbligo di restituzione;
- non aver ricevuto indennizzi a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative o indennizzi, per i medesimi animali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014; gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative o ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014 saranno decurtati dal sostegno richiesto.

Sono state emanate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) le **istruzioni operative n. 76 del 9 agosto 2022**.

I soggetti che intendono usufruire dei benefici dovranno **presentare, in via informatica, apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente**, in base alla sede

legale dell'impresa sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA-Coordinamento, sulla base del fac-simile allegato alle istruzioni operative di AGEA (Allegato 1).

La presentazione della domanda avverrà mediante invio della stessa via Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo protocollo@pec.agea.gov.it all'attenzione dell'Ufficio Aiuti Nazionali e FEAD - Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane ai sensi del D.M. 12 maggio 2022 n. 216437.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 19 ottobre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Tabella allegata al decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 12 maggio 2022 clicca qui.](#)

27. AGRICOLTURA BIOLOGICA - Definiti criteri e modalità di attuazione degli interventi a sostegno della produzione a ridotto impatto ambientale - Stanziati 24 milioni di euro

Diventano operativi, dopo anni di attesa, gli interventi previsti dalla L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) per il settore dell'agricoltura biologica.

E' stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, il **decreto 14 ottobre 2022 del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali** recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a **ridotto impatto ambientale** e per la promozione di filiere e **distretti di agricoltura biologica**.

Le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dal «**Fondo per l'agricoltura biologica**».

Il fondo ha avuto una dotazione iniziale pari a **4 milioni di euro** per l'anno 2020 e a **5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**, disposta all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel 2021 il fondo è stato ulteriormente incrementato di **15 milioni di euro** dall'articolo 68, comma 15-bis del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 106/2021, per arrivare ad una disponibilità totale, per il 2020 e il 2021, di **24 milioni di euro** e che vedrà per ciascun anno successivo una dotazione di 5 milioni di euro.

Gli specifici interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica sono selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica per la **concessione di contributi in conto capitale**.

La totalità delle risorse finanziarie, al netto di quelle eventualmente imputate al «soggetto gestore» saranno destinate ai soggetti proponenti secondo la seguente ripartizione:

- a) il **40%** per finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituenti;
- b) il **30%** per finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
- c) il **30%** per finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.

L'intensità delle agevolazioni sarà stabilita nei singoli provvedimenti.

Il Ministero ritiene necessario stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:

- a) **promuovere la transizione ecologica** del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico;
- b) **sviluppare la collaborazione e l'integrazione** fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
- c) **stimolare le relazioni di mercato** e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimità e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.

Per i **progetti a carattere nazionale** possono presentare domanda di accesso ai contributi:

a) le **filieri biologiche** giuridicamente costituite o costituende in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti caratteristiche:

- compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;
- gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario, e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno cinque regioni e/o province autonome;
- i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi comuni nella commercializzazione di uno o più prodotti della filiera biologica.

b) le **associazioni biologiche**.

Per i **progetti a carattere locale**, possono presentare domanda di accesso ai contributi i distretti biologici/biodistretti riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di apertura dei bandi.

Il Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica procederà alla **pubblicazione di un apposito avviso pubblico** sul sito istituzionale del Ministero (art. 7, comma 1).

La documentazione richiesta dovrà essere **inviata tramite posta elettronica certificata (PEC)**, all'indirizzo specificato nei successivi provvedimenti che saranno emanati, accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, salvo diversa indicazione della direzione generale (art. 7, comma 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

28. PNRR - INVITALIA - Online gare per il restauro di 293 beni del Fondo edifici di culto - Scadenza della procedura il 20 gennaio 2023

Restaurare e migliorare la qualità e la sicurezza di **293 siti ed edifici religiosi** appartenenti al patrimonio culturale del **Fondo edifici di culto (FEC)**, tra cui la Basilica di S. Domenico a Bologna, il Chiostro maiolicato di S. Chiara a Napoli o, ancora, la Basilica di S. Maria Novella a Firenze e altre importanti Chiese dislocate su tutto il territorio nazionale.

È l'obiettivo delle **due procedure di gara** per Accordi Quadro, del valore di **257 milioni di euro**, pubblicate da Invitalia, in esecuzione delle determinazioni della Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto del Ministero dell'Interno.

I bandi attuano la Misura PNRR "*Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art), M1C3 - Investimento 2.4'*" che prevede **interventi di restauro per le chiese del Fondo Edificio di Culto**.

Le due procedure di gara sono state **suddivise in 9 lotti geografici** e ogni lotto geografico in 4 sub-lotti prestazionali relativi alle diverse prestazioni necessarie alla realizzazione delle opere (servizi tecnici, servizi di verifica della progettazione, lavori e servizi di collaudo).

Lo strumento dell'Accordo Quadro costituisce un **supporto alla governance dell'intervento PNRR**: permette di avviare contestualmente tutte le procedure d'appalto relative alle fasi prestazionali utili all'attuazione dell'intervento e, al tempo stesso, consente agli operatori economici di organizzare per tempo l'offerta (sub-fornitori, materiali, ecc.), a fronte di una domanda ingente e contemporanea.

La scadenza della procedura è fissata per il 20 gennaio 2023

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero dell'interno clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla piattaforma per la gestione telematica delle gare di Invitalia clicca qui.](#)

29. IPCEI IDROGENO 2 (H2 Industry) - Stanziati 350 milioni di euro - Fissati termini e modalità di attuazione dell'intervento agevolativo - Domande dal 22 dicembre 2022 al 23 febbraio 2023

Con **decreto direttoriale del 19 dicembre 2022**, pubblicato sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy vengono definiti il riparto delle risorse, i termini e le modalità di attuazione dell'**intervento agevolativo del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell'IPCEI Idrogeno 2**, a valere sulle risorse e nel rispetto delle procedure, condizioni e disposizioni previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 giugno 2022, che recepisce e attiva il Fondo IPCEI per il sostegno alla realizzazione, tra l'altro, dell'IPCEI Idrogeno 2.

Per la misura agevolativa del Fondo IPCEI, in attuazione dell'articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 27 giugno 2022, sono destinati **euro 350.000.000,00** a valere sulle risorse dell'intervento del PNRR M4C2-I2.1 – Missione 4 "Istruzione, formazione, ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 2.1 "Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI)", rese disponibili dall'articolo 2, comma 2, lettera a), dello stesso decreto ministeriale del 27 giugno 2022.

1. Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari:

- a) **imprese** in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del **decreto interministeriale 21 aprile 2021** che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell'IPCEI Idrogeno 2;
- b) **organismi di ricerca**, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell'IPCEI Idrogeno 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono presentare **apposita istanza** al Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'istanza di accesso alle agevolazioni deve essere presentata a partire **dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023**, con le modalità indicate sulla pagina del sito del Ministero dedicata all'IPCEI Idrogeno 2.

L'istanza, **firmata digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all'allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione riportata dall'articolo 4, comma 2, del decreto in commento.

Il soggetto che presenta domanda **assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo** provvedendo ad annullare una marca di importo pari a 16,00 euro, come previsto dalla legge n. 71/2013, art. 1, commi 591 e 592 per le istanze presentate per via telematica.

L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato **riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda**.

Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 19 dicembre 2022 e di tutti i suoi allegati clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni su IPCEI Idrogeno 2 e per consultare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

30. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE ECCELLENZE DELLA GASTRONOMIA E DELL'AGROALIMENTARE ITALIANO - Definiti i criteri e le modalità di utilizzo - Atteso un provvedimento regolamentare

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2022, il **decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 21 ottobre 2022**, recante "**Definizione dei criteri e**

delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano.

Il decreto - emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 869, della legge n. 234/2021 (*Legge di bilancio 2022*) e finalizzato a **promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano** - disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto.

La **dotazione finanziaria disponibile** per la concessione dei contributi in questione è pari a **complessivi euro 20.000.000,00**, di cui:

- **euro 6.000.000,00 per l'anno 2022** ed
- euro 14.000.000,00 per l'anno 2023.

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto il Ministero si avvale di INVITALIA.

Soggetti beneficiari sono le imprese operanti in almeno uno dei seguenti settori:

- **Ristorazione con somministrazione** (codice ATECO 56.10.11),
- **Produzione di pasticceria fresca** (codice ATECO 10.71.20),
- **Gelaterie e pasticcerie** (codice ATECO 56.10.30) (art. 1, comma 1, lett. h)).

Ai **Soggetti beneficiari** è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) se operanti nel settore identificato dal codice **ATECO 56.10.11** («**Ristorazione con somministrazione**»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese **da almeno dieci anni** o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data del 20 dicembre 2022 (data di pubblicazione del presente decreto) - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici **per almeno il 25 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati** nello stesso periodo;
- b) se operanti nel settore identificato dal codice **ATECO 56.10.30** («**Gelaterie e pasticcerie**») e dal codice **ATECO 10.71.20** («**Produzione di pasticceria fresca**»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese **da almeno dieci anni** o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data del 20 dicembre 2022 (data di pubblicazione del presente decreto) - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici **per almeno il 5 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo**.

Le imprese devono altresì:

- essere **nel pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
- non essere in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
- **essere iscritte presso INPS o INAIL** e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- **essere in regola con gli adempimenti fiscali**;
- hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf») (art. 5, comma 1).

Il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione dovranno essere attestate tramite **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità che saranno stabilite con il decreto direttoriale di cui all'art. 8 del presente decreto (art. 5, comma 3).

Le **spese ammissibili** sono le spese relative alla **remunerazione lorda relativa** all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più **giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera**.

I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito un **diploma di istruzione secondaria superiore** presso un Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (IPSEOA) **da non oltre cinque anni**;
- b) **non aver compiuto**, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, **i trenta anni di età** (art. 6, commi 1 e 2).

A valere sulle risorse disponibili può essere concesso dal Ministero alle imprese un **contributo in conto corrente non superiore**:

- a) **al 70 per cento delle spese totali ammissibili**;
- b) **ad euro 30.000,00** per singola impresa (art. 7).

Ai sensi dell'articolo 8, con un **apposito provvedimento** del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero, dovranno essere definiti:

- 1) i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione;
- 2) gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione;
- 3) gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese le modalità di richiesta dell'anticipo e degli acconti di cui all'art. 10 del presente decreto ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili.

Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto.

Alla domanda di contributo deve essere allegato il **piano di formazione degli apprendisti**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

31. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE - Definiti criteri modalità e condizioni per l'accesso - Atteso un provvedimento regolamentare

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022, il **decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 ottobre 2022**, recante "**Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale**".

Il presente decreto - emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 479 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) - **definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale**, istituito dall'art. 1, comma 478 della medesima L. n. 234/2021, al fine di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente decreto, il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - **INVITALIA**.

All'attuazione degli interventi del Fondo sono destinate risorse pari a **euro 150.000.000,00** a decorrere dall'anno 2022.

Una quota pari al 50% delle risorse annualmente destinate al Fondo è riservata alle imprese energivore.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, siano in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5 del decreto in commento.

Sono ammissibili all'intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:

- a) conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una **maggiore efficienza energetica** nell'esecuzione dell'attività d'impresa;
- b) uso efficiente delle risorse, attraverso una **riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime** e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;

- c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una **maggiore efficienza energetica** ovvero attraverso il **riciclo e il riuso di materiali produttivi**, di materie prime e riciclate.

Sono **ammissibili le spese riferite all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni**, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, che riguardano:

- a) **suolo aziendale e sue sistemazioni**, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivamente ammissibile;
- b) **opere murarie e assimilate**, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell'investimento complessivamente ammissibile;
- c) **impianti e attrezzature varie**, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- d) **programmi informatici**, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy con successivo provvedimento.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

32. TRASPORTO MERCI - Approvato dalla Commissione europea un regime italiano da 110 milioni di euro per incoraggiare l'uso della ferrovia

Con un **comunicato stampa del 19 dicembre 2022**, la Commissione europea informa che ha approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano **da 110 milioni di euro** al fine di incoraggiare il **trasferimento modale delle merci dalla strada alla ferrovia**.

L'obiettivo del regime è promuovere il trasferimento modale del trasporto merci verso la ferrovia, in linea con gli obiettivi della strategia dell'UE per una **mobilità sostenibile e intelligente e del Green Deal europeo**.

Nell'ambito del regime, l'aiuto assumerà la forma di una **sovvenzione diretta**.

Possono accedere al beneficio i seguenti soggetti:

- a) le imprese che utilizzano servizi di trasporto ferroviario intermodale e/o trasbordato;
- b) gli operatori del trasporto multimodale che commissionano alle imprese ferroviarie treni che circolano con sistema di trazione elettrica.

L'importo massimo dell'aiuto è di **2,5 euro per treno-km**.

Il livello di sostegno riflette i risparmi sui costi esterni del trasporto ferroviario rispetto al trasporto su strada.

Il piano sarà in vigore fino **al 31 dicembre 2027**.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della Commissione europea clicca qui.](#)

33. SACE - UNIONCAMERE E ASSOCAMERESTERO - Firmato protocollo d'intesa per supportare l'internazionalizzazione delle imprese

SACE S.pa., il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, **Unioncamere**, l'ente pubblico che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di commercio e

degli altri organismi del sistema camerale italiano, e **Assocamerestero**, l'Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero, hanno siglato un **protocollo d'intesa** con l'obiettivo di favorire l'internazionalizzazione e l'export delle piccole e medie aziende italiane, attraverso una collaborazione sinergica che metta a fattor comune capacità, conoscenze e servizi.

Il nuovo Protocollo d'intesa prevede la realizzazione di **iniziative progettuali congiunte** "a misura di impresa", abbracciando ambiti diversi come:

- l'offerta di strumenti di **business promotion**,
- l'accompagnamento e la **formazione** per migliorare le proprie competenze in materia digitale e di sostenibilità,
- la **promozione** e il supporto alla competitività attraverso strumenti finanziari dedicati all'internazionalizzazione,
- la **sensibilizzazione** delle imprese su tematiche di genere, anche attraverso attività di ricerca congiunte.

L'intesa mira dunque al **rafforzamento del tessuto produttivo italiano** e alla **promozione di nuovi modelli di business**, innovativi e sostenibili, a cui i tre partner daranno il proprio sostegno in base alle specifiche competenze e alle proprie reti di contatti costruite sia in Italia che all'estero.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

34. REFERENDUM - Al via la piattaforma digitale per la raccolta delle firme online

Dopo anni di attesa, è finalmente **online** la **piattaforma nazionale per la raccolta delle firme digitali** per sottoscrivere le **proposte di referendum** e quelle di legge d'iniziativa popolare, perché possano poi essere soggette a consultazione.

Sarà più facile conoscere e sottoscrivere le iniziative legislative popolari.

Ufficialmente istituita con l'**articolo 1, commi 341-344 della L. n. 178/2020** (Legge di bilancio 2021), la nuova piattaforma sarebbe dovuta entrare in funzione entro il 31 dicembre 2021 (comma 343).

A decorrere dal 1° gennaio 2022 – secondo quanto stabilito al comma 344 - le firme e i dati per la richiesta di referendum, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di raccolta delle firme, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

La dotazione del fondo è stata determinata in **100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021**.

Con il **D.P.C.M. 9 settembre 2022**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2022, diventa operativa la disciplina della piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i **referendum**, anche se ancora non operativa.

Sviluppata da SOGEI, in qualità di soggetto gestore, la piattaforma è ora in fase di aggiornamento, necessario per l'adeguamento alle ultime modifiche intervenute sul decreto attuativo e al relativo manuale operativo.

Con questo decreto vengono, infatti, disciplinate:

- le modalità di funzionamento della piattaforma, definendone le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza,
- le modalità di funzionamento e i casi di malfunzionamento,
- le modalità con cui il gestore della piattaforma attesta il malfunzionamento e comunica il ripristino delle funzionalità,
- le modalità di accesso,
- le tipologie di dati oggetto di trattamento,
- le categorie di interessati,
- le modalità e le procedure per assicurare il rispetto del GDPR.

Vengono, inoltre, definite le **modalità con cui i promotori della raccolta firme mettono a disposizione della Corte di Cassazione le firme raccolte elettronicamente**.

La piattaforma **garantirà piena digitalizzazione del processo**, nel rispetto di tutti i requisiti di **sicurezza e adeguatezza tecnologica** previsti dalla legge.

Con l'integrazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) delle liste elettorali gestite dai Comuni, la piattaforma assicurerà, inoltre, la **verifica automatica della qualifica di elettore** dei sottoscrittori.

La piattaforma, **accessibile tramite un portale dedicato**, sarà organizzata in un'**area privata e in un'area pubblica**.

L'**area privata**, alla quale si accede tramite SPID/CIE, CNS, consente funzioni diverse a seconda del tipo di utente.

Permetterà ai promotori di gestire la proposta referendaria e di monitorare l'andamento della raccolta delle sottoscrizioni. In questa sezione, in particolare, i promotori potranno scegliere la tipologia di iniziativa da registrare (referendum o legge di iniziativa popolare), richiedere il caricamento della proposta, visionarne l'anteprima e, una volta confermata la correttezza dei dati inseriti, dare avvio immediato alla raccolta delle firme.

L'**area pubblica** consente la consultazione delle proposte referendarie, dei relativi quesiti, delle proposte di legge popolare in corso e scadute, delle informazioni per la sottoscrizione, del numero di firme raccolte alla data della visualizzazione e di quelle che mancano per raggiungere il quorum.

Prevederà **tre diverse tipologie di utenze**:

- per i soggetti promotori,
- per i cittadini che intendono sottoscrivere una proposta referendaria o di legge popolare,
- per il personale della Corte di Cassazione

LINK:

[Per consultare il testo del DPCM 9 settembre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

35. ONLUS - BONUS ENERGIA solo per le attività commerciali connesse - I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Le **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)** possono fruire dei crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas a favore di imprese non gasivore e non energivore relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti **con riferimento alle sole "attività connesse" aventi natura commerciale**, a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito d'imposta.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 586 del 14 dicembre 2022**.

Con riferimento all'applicazione delle agevolazioni per le imprese "*non energivore*" e "*non gasivore*" ed all'utilizzo del credito da esse derivanti - ricorda l'Agenzia - sono stati forniti chiarimenti con le circolari 13 maggio 2022, n. 13/E, 16 giugno 2022, n. 20/E, 11 luglio 2022, n. 25/E e, da ultimo, con la circolare 29 novembre 2022, n. 36/E.

Nella **circolare n. 36/E del 2022** è stato precisato che, con riferimento agli enti non commerciali ed alle ONLUS, il credito d'imposta spetta **solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata**.

A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di **contatori separati** per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto «*a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)*».

In sostanza, per i soggetti diversi dagli "enti commerciali", la possibilità di applicare le misure di favore in argomento **è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale**.

Da quanto sopra deriva che le ONLUS potranno fruire dei crediti in parola, **relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole "attività**

connesse" aventi natura commerciale, a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto legge n. 21 del 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 586/2022 clicca qui.](#)

36. Nata la 3-I S.p.A. - Nuova software house di INPS, INAIL e ISTAT per la Digitalizzazione della PA

Il 12 dicembre 2022 è stata formalizzata, alla presenza del notaio, la costituzione della società "**3-I S.p.A.**".

Mettere a fattor comune le competenze e i servizi informatici degli Enti e delle Pubbliche amministrazioni centrali, ottimizzare gli investimenti e assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza e cybersecurity nell'erogazione dei servizi pubblici digitali: è con questi obiettivi che è stata costituita "**3-I S.p.A.**", la software house italiana, **a capitale e partecipazione interamente pubblica**, che avrà il compito di sviluppare, mantenere e gestire le soluzioni software e i servizi informatici di INPS, INAIL, ISTAT, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e delle altre Pubbliche Amministrazioni centrali.

Il capitale sociale della società 3-I S.p.A., pari a **45 milioni di euro** in fase di prima sottoscrizione, è interamente sottoscritto e versato, in tre rate annuali, nella misura:

- del **49% in capo all'INPS**, azionista di maggioranza relativa,
- del **30% in capo all'INAIL** e
- del **21% in capo all'ISTAT**.

La costituzione della 3-I è stata sancita dall'**articolo 28** (rubricato: "*Costituzione e disciplina della società 3-I S.p.A. per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali*") del **D.L. n. 36/22, convertito con legge n. 79/22**, al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'istituzione della Società si inserisce in un quadro normativo e regolamentare teso a creare una realtà capace di rispondere alle esigenze di evoluzione del digitale della pubblica amministrazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

37. ISTAT - Popolazione residente e dinamica demografica - Anno 2021

L'ISTAT ha diffuso, il 15 dicembre 2022, i **dati del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni svolto nell'autunno del 2021**.

L'Italia non è un paese per giovani: diminuiscono nascite, popolazione e stranieri e aumentano gli anziani.

La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2021 è di 59.030.133 residenti, in calo dello 0,3% rispetto al 2020 (-206.080 individui).

Il **decremento di popolazione** interessa soprattutto il Centro Italia (-0,5%) e l'Italia settentrionale (-0,4% sia per il Nord ovest che per il Nord est), è più contenuto nell'Italia meridionale (-0,2%) e risulta minimo nelle Isole (appena 3mila unità in meno).

Il calo di popolazione non è dovuto solo al saldo naturale negativo ma è da attribuire in parte alla diminuzione della popolazione straniera.

Gli stranieri censiti sono 5.030.716 (-141.178 rispetto al 2020), con un'incidenza sulla popolazione totale di 8,5 stranieri ogni 100 censiti.

I **nati sono stati appena 400.249 nel 2021**, in diminuzione dell'1,1% rispetto al 2020 e quasi del 31% nel confronto con il 2008, anno di massimo relativo più recente delle nascite.

La geografia delle nascite mostra un calo generalizzato in quasi tutte le ripartizioni, con i valori più alti al Sud (-2,7%) e un'unica eccezione nel Nord-est dove si registra un lieve incremento (+0,1% sul 2020).

L'età media si è innalzata di tre anni rispetto al 2011 (da 43 a 46 anni).

La Campania continua a essere la regione più giovane (età media di 43,6 anni) mentre la Liguria si conferma quella più anziana (49,4, anni).

Le **donne rappresentano il 51,2% della popolazione residente**, superando gli uomini di 1.392.221 unità.

Il rapporto di mascolinità è pari a 95,4 uomini ogni 100 donne; il più alto si registra in Trentino-Alto Adige (97,7), quello più basso in Liguria (92,6) che è anche la regione con il più alto indice di vecchiaia (267,2).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal testo integrale del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla banca dati clicca qui.](#)

38. ISTAT - Le imprese agricole in Italia nel Registro ASIA - Anno 2020

L'ISTAT ha diffuso, il 15 dicembre 2022, i **dati sulle imprese agricole nel nostro Paese** e gli ultimi disponibili sono relativi al 2020 e derivano dal **Registro ASIA** (Archivio statistico delle imprese attive) - **Agricoltura**.

Tale registro amplia il campo di osservazione del registro delle imprese attive ASIA, estendendo la copertura anche al **settore di attività economica dell'Agricoltura, Silvicoltura e Pesca**.

Il Registro ASIA Agricoltura copre esclusivamente le imprese agricole che rappresentano la parte principale del settore che **vende i suoi prodotti sul mercato**.

I dati sono disponibili a partire dall'anno di riferimento 2017, vengono aggiornati annualmente e diffusi fino ad un livello di dettaglio regionale.

Nel 2020, sono oltre **401mila** le imprese che svolgono attività principale nel settore agricolo e l'82,4% (330mila) di esse è costituito da imprese individuali.

Rispetto al 2019, si ha una **lieve diminuzione in termini di unità** (meno dell'1%), dello stesso tenore risulta la diminuzione in termini di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) (-0,77%).

Le regioni dove si hanno variazioni negative più significative in termini di SAU (Superficie Agricola Utilizzata) tra i due anni di riferimento risultano essere il **Trentino Alto Adige** (-13%) e la **Liguria** (-16%), mentre in **Abruzzo** e in **Lazio** si hanno variazioni più marcate in termini positivi, con valori di circa il 18% (sempre in termini di SAU) nel primo caso e di circa il 7% nel secondo, nonostante una riduzione della numerosità sia in Lazio (circa il -4%) che in Abruzzo (circa il -6%)

Con una dimensione media di circa 2 addetti, **Puglia** (circa 12%), **Veneto** e **Sicilia** (entrambe circa il 10%) sono le **tre Regioni con il numero maggiore di Imprese agricole**.

L'89% (circa 355mila) delle imprese ha una **azienda agricola associata**, specializzata in coltivazioni e/o allevamenti, con una dimensione media di 22,92 ettari per azienda nel 2020, leggermente superiore rispetto al 2019 (21,75 ettari per azienda).

LINK:

[Per accedere al comunicato e consultare i dati e le tavole clicca qui.](#)

39. PARliamo - La newsletter per tutti i dipendenti pubblici - Online il numero di dicembre

Il saluto del nuovo ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ai dipendenti pubblici, la nuova stagione dei rinnovi contrattuali e l'ultimo aggiornamento sugli obiettivi PNRR centrati dalla Funzione pubblica.

Sono alcuni degli argomenti trattati nel **numero di dicembre della nuova serie di PARliamo**.

PArliamo è la **newsletter del Dipartimento della Funzione pubblica per tutti i 3,2 milioni di dipendenti pubblici**, realizzata in collaborazione con Formez PA.

Un filo diretto indispensabile, alla luce della rivoluzione in corso e della sfida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede nella Pubblica amministrazione il volano e il catalizzatore di un'Italia più ricca, più competitiva, più efficiente e più giusta.

L'investimento sul capitale umano pubblico è il punto qualificante della riforma della Pa: per la transizione amministrativa e digitale, accanto alle tecnologie, servono le persone e le competenze.

PArliamo è uno strumento di aggiornamento dei dipendenti su tutte le principali novità che riguardano il lavoro pubblico e la riforma, dalla formazione ai contratti, ed è accompagnata dall'attivazione di canali di ascolto dedicati.

LINK:

[Per consultare il testo della newsletter n. 1/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'archivio delle newsletter clicca qui.](#)

40. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Presentate le linee programmatiche 2023 del Ministero

Nel corso dell'audizione che si è svolta presso la Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, ha presentato **le linee programmatiche 2023** del suo Ministero.

Tra i punti cardine: **politiche attive, sostegno al reddito e digital transformation.**

Si parte dalla **contrattualistica dei rapporti di lavoro** e dalla **trasparenza delle condizioni di lavoro**, dagli adempimenti su piattaforme digitali con interoperabilità e precompilazione dei dati e dalla razionalizzazione delle agevolazioni per le assunzioni.

Inclusione e coesione le parole chiave nell'approccio alle politiche occupazionali. Nel 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tenderà alla crescita delle sinergie pubblico/privato nello sviluppo delle **politiche attive** e nella **formazione** e sempre all'interno delle azioni previste dal **PNRR**, all'implementazione del sistema di certificazione delle competenze e al rilancio di **sistema duale e contratto di apprendistato**. Investendo nella **digital transformation**, strettamente collegata alla nascita di nuove professionalità.

Un ampio capitolo delle linee programmatiche riguarda la **riforma del Reddito di Cittadinanza**, a partire dalle verifiche sulla legittimità della fruizione della misura.

La dignità del lavoro come condizione fondamentale per ciascun cittadino: il 2023 dovrà prevedere uno strumento a sostegno della povertà e insieme uno per l'inclusione lavorativa.

L'azione passerà dal coinvolgimento stretto delle istituzioni territoriali, anche ampliando il campo dei soggetti qualificati che operino nel campo dell'intermediazione.

Altra linea di sviluppo dell'attività del Ministero riguarderà **il contrasto al lavoro sommerso**.

Garantita la vigilanza sull'attività ispettiva, anche per verificare la conformità della percezione degli strumenti di integrazione al reddito.

Sul **fronte immigrazione** il Ministero ritiene utile definire un nuovo "Documento programmatico" come previsto dal T.U.I., in particolare rispetto ai criteri generali di gestione dei flussi d'ingresso e delle misure di integrazione.

Sul lato **terzo settore** è prevista la prosecuzione della mission ministeriale di fornire completezza al quadro regolatorio, normativo e di prassi, oltre all'opera di monitoraggio, attraverso la finalizzazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione della Commissione UE su alcune disposizioni del Codice Terzo Settore e di riforma dell'impresa sociale.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato stampa clicca qui.](#)

41. UFFICIALI GIUDIZIARI - Aggiornate le misure dell'indennità di trasferta

L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

- a) fino a 6 chilometri **euro 2,58;**
- b) fino a 12 chilometri **euro 4,70;**
- c) fino a 18 chilometri **euro 6,50;**
- d) oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), **umentata di euro 1,37.**

L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

- a) fino a 10 chilometri **euro 0,68;**
- b) oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri **euro 1,72;**
- c) oltre i 20 chilometri **euro 2,58;**

Lo ha stabilito il Ministero della giustizia con **decreto del 13 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, **in vigore dal 20 gennaio 2023.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

42. COMODATO D'USO - Dal 20 dicembre registrazione via web

A decorrere **dal 20 dicembre 2022** è disponibile gratuitamente, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle entrate, un apposito servizio che consente di **inviare la richiesta di registrazione dei contratti di comodato d'uso direttamente dal proprio PC** insieme agli allegati.

Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate che, con **provvedimento del 19 dicembre 2022, Prot. 465502**, ha approvato il modello per la richiesta di **registrazione in modalità telematica** degli atti privati (modello RAP) e le relative istruzioni.

Il modello "**RAP - Registrazione di atto privato**" deve essere utilizzato da parte dei contribuenti e degli intermediari per la richiesta di registrazione telematica degli atti privati.

In particolare, il modello RAP, nella versione approvata con il nuovo provvedimento, può essere utilizzato per la registrazione in via telematica dei **contratti di comodato**.

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto (art. 1803 del c.c.).

Ricordiamo che per la registrazione di questo atto era finora necessario recarsi presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data della stipula o dalla decorrenza dell'atto.

Gli utenti e gli intermediari potranno ora inviare la richiesta di registrazione in via telematica attraverso la specifica procedura web che è attiva - **a decorrere dal 20 dicembre 2022** - nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti non obbligati alla registrazione telematica possono comunque presentare il modello "Rap" presso un ufficio dell'Agenzia, insieme al contratto e agli eventuali allegati.

Con successivi provvedimenti l'utilizzo del modello RAP sarà progressivamente esteso alla registrazione di tutti gli atti privati.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 465502/2022, del modello di registrazione e delle istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

43. ANTITRUST - Emessi provvedimenti nei confronti di sette società per presunte modifiche unilaterali illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato **sette procedimenti istruttori - e deciso di adottare altrettanti provvedimenti cautelari** - nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l'80% del mercato.

Si tratta delle seguenti sette società: **ENEL, ENI, HERA, A2A, EDISON, ACEA ed ENGIE.**

Sotto la lente dell'Autorità sono finite le **proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali**, in contrasto con **l'articolo 3 del D.L. n. 115/2022** (cd. "*Decreto Aiuti Bis*"), convertito dalla L. n. 142/2022.

La norma citata sospende, **dal 10 agosto 2022** (data di entrata in vigore del decreto-legge) **fino al 30 aprile 2023**, l'efficacia **sia delle clausole contrattuali** che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura **sia delle relative comunicazioni di preavviso**, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Alle sette società viene contestata la **mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche**, inviate prima del 10 agosto 2022 e, in seguito, le **proposte di aggiornamento o di rinnovo dei prezzi di fornitura**, di carattere peggiorativo, giustificate sulla base della asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso.

Questi interventi – si legge nel comunicato dell'Autorità - vanno ad aggiungersi ai quattro procedimenti istruttori e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati il 19 ottobre scorso nei confronti delle società **Iren, Dolomiti, E.On e Iberdrola** e fanno seguito ad un'ampia attività preistruttoria **svolta nei confronti di 25 imprese**, dalla quale è emerso che circa la metà degli operatori interessati ha rispettato la legge evitando di modificare le condizioni economiche - dopo il 10 agosto 2022 - ovvero revocando gli aumenti illecitamente applicati.

Le imprese dovranno, quindi, **sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022** e, inoltre, dovranno comunicare all'Autorità le misure che adotteranno al riguardo.

Entro sette giorni, le imprese potranno difendersi e l'Autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dei provvedimenti emessi dall'AGCM clicca qui.](#)

44. ANTITRUST - Sanzionata l'ennesima società che inviava alle imprese bollettini ingannevoli

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), nel **Bollettino settimanale n. 44 del 12 dicembre 2022**, nella sezione "**Pratiche commerciali scorrette**" (pagine 47 e seguenti) ha, tra l'altro pubblicato un provvedimento (**PS12372 - REGISTRO IMPRESE ITALIA - BANCHE DATI - Provvedimento n. 30386**) che riguarda un tema più volte affrontato e che continua a "perseguire" le imprese a ridosso della loro iscrizione o annotazione nel Registro delle imprese presso le Camere di Commercio.

In questo caso si tratta della **società MMM S.r.l.s.** che - secondo le segnalazioni pervenute dalla Camera di Commercio di Padova e da alcune microimprese situate in diverse Regioni - avrebbe inviato, all'indirizzo e-mail aziendale di microimprese italiane, una comunicazione contenente una **richiesta precompilata di pagamento tramite bonifico dell'importo di 189,86 euro** e una nota di accompagnamento.

Tale comunicazione è stata inviata alle microimprese **a ridosso della loro iscrizione o annotazione nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio.**

La pratica commerciale posta in essere dalla **società MMM S.r.l.s.** - a decorrere dal mese di febbraio 2022 quantomeno fino al mese di marzo 2022 - consiste nell'invio tramite posta elettronica a microimprese di nuova costituzione di una comunicazione, contenente una **richiesta di pagamento**, la quale **lascia intendere che essa riguardi adempimenti richiesti dalla Camera di Commercio** in relazione alla recente iscrizione nel Registro delle Imprese e si tratti, pertanto, di un pagamento dovuto; in realtà il fine è quello di indurre le imprese destinatarie ad **aderire inconsapevolmente a un servizio informatico a pagamento** costituito dall'inserimento di alcuni dati aziendali nella piattaforma www.registroimpreseitalia.net.

La proposta commerciale della società MMM S.r.l.s., che non è mai stata né richiesta né sollecitata dai destinatari, appare suggerire, per la concomitanza con la recente iscrizione al Registro delle Imprese delle microimprese destinatarie e per la sua complessiva presentazione, che essa provenga da una Camera di Commercio e sia **correlata al versamento di diritti camerali dovuti** o altri adempimenti amministrativi.

A tale inganno concorre l'evidente assonanza tra la denominazione del portale "*Registro imprese*", in cui sono inseriti i dati ufficiali gestiti dalle Camere di Commercio e "*Registro Imprese Italia*", denominazione della piattaforma indicata nelle richieste di pagamento inviate alle microimprese.

In realtà lo scopo effettivo della comunicazione consiste nell'offerta di un servizio commerciale sul portale denominato www.registroimpreseitalia.net.

La condotta tenuta dalla società MMM S.r.l.s. costituisce - secondo l'Antitrust - una **pratica commerciale scorretta** ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettera d), e 26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto **idonea a ingannare le microimprese destinatarie in merito alla provenienza**, allo scopo della comunicazione e della richiesta di pagamento, nonché **idonea a esercitare in tal modo un indebito condizionamento finalizzato a indurre le microimprese al pagamento di quanto preteso per l'acquisto di un servizio non richiesto e suscettibile di ostacolare l'esercizio dei diritti delle microimprese**.

Per tale condotta - che è stata svolta a decorrere dal mese di febbraio 2022 quantomeno fino al mese di marzo 2022, periodo nel quale risulta che sono stati accreditati sul conto corrente della società MMM S.r.l.s. oltre 60 bonifici di importo pari a 189,86 euro - l'AGCM ha irrogato alla società in questione una **sanzione amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del Bollettino n. 44/2022 dell'AGCM clicca qui.](#)

45. GARANTE PRIVACY - Sanzionata la Regione Lazio per illecito controllo delle mail di alcuni dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una **sanzione amministrativa di 100mila euro alla Regione Lazio**, vietando i trattamenti ancora in corso che hanno integrato un **illecito controllo di metadati delle mail** dei dipendenti in servizio preso gli uffici dell'avvocatura regionale. Unitamente, è stata disposta la cancellazione dei dati illecitamente raccolti.

A dare il via ai controlli del Garante Privacy la **segnalazione di un sindacato**, che aveva denunciato il **monitoraggio della posta elettronica** del personale.

L'Ente dichiarava durante l'istruttoria di aver avviato una verifica interna sospettando la **violazione del segreto d'ufficio** e la rivelazione a terzi di informazioni protette.

Il monitoraggio riguardava i metadati relativi a orari, destinatari, oggetto delle comunicazioni e peso degli allegati delle **e-mail che il personale inviava a uno specifico sindacato**.

La Regione conservava per generiche finalità di sicurezza informatica, per 180 giorni e in assenza di presupposti giuridici i metadati, violando in tal modo i principi di protezione dei dati e delle norme sul controllo a distanza.

L'Autorità ricorda che i **metadati di posta elettronica** sono una forma di **corrispondenza tutelata** dalla Costituzione e non sono strumentali allo svolgimento della prestazione del dipendente ai sensi dello **Statuto dei lavoratori**.

Non solo, una tale ingerenza ha permesso all'Ente di venire anche a conoscenza di **informazioni private dei dipendenti controllati**, come le loro opinioni, contatti e fatti non attinenti all'attività lavorativa.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del provvedimento del Garante Privacy clicca qui.](#)

46. GARANTE PRIVACY - NO alla rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

Nella **newsletter n. 498 del 22 dicembre 2022**, il Garante per la protezione dei dati personali affronta, tra gli altri argomenti, riferisce in merito al problema della **rilevazione delle impronte digitali sul posto di lavoro**.

Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro **è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie**.

Questo il principio ribadito dal Garante che ha **sanzionato per 20.000 euro una società sportiva** che aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione.

L'Autorità è intervenuta a seguito di una **segnalazione di un'organizzazione sindacale**, che lamentava l'introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi.

Nel corso dell'istruttoria e degli accertamenti ispettivi, effettuati dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, è emerso che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali dei 132 dipendenti senza un'adeguata base normativa.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del provvedimento del Garante Privacy clicca qui.](#)

47. QUALITA' DELLA VITA NELLE PROVINCE ITALIANE - L'indagine annuale del Il Sole 24Ore

Qualità di vita province italiane: siamo arrivati alla **33° edizione dell'indagine del Il Sole 24Ore**, che analizza la **qualità di vita delle province italiane**.

L'edizione del 2022 ha dato ampio spazio alle ricadute sul territorio dei grandi shock di quest'anno, come l'inflazione, la guerra in Ucraina e il caro-energia, che hanno avuto diverse ripercussioni sulla **qualità di vita**.

Il report fotografa un'Italia che cerca di riprendersi dalla pandemia, ma che è schiacciata dall'alto tasso d'inflazione attuale, mai così alto dagli anni Ottanta.

Per stilare la classifica, *Il Sole 24Ore* si è servito di **90 indicatori statistici**, di cui 40 aggiornati al 2022.

La provincia italiana in cui si vive meglio, secondo il **report de Il Sole 24Ore**, è **Bologna**: il capoluogo emiliano vince, per la quinta volta, la medaglia d'oro per la qualità di vita, dopo il 2000, il 2004, il 2011 e il 2020.

Al secondo posto troviamo **Bolzano** e al terzo posto **Firenze**, che scala otto posizioni, rispetto all'anno precedente.

I primi dieci posti della classifica sono ricchi di **città emiliane e toscane**, che rafforzano le proprie performance, rispetto agli anni scorsi.

L'Emilia-Romagna, oltre Bologna, vede sia **Parma** (9° posto) che **Reggio Emilia** (13° posti) in posizioni alte.

Mentre la Toscana ha migliorato la qualità della vita di molte sue province quest'anno: **Siena** è stata posizionata al 4° posto e Pisa al 12° posto.

Al contrario, peggiorano alcune città metropolitane, come **Milano** (che dalla seconda posizione scivola all'ottava) e **Roma**, che perde ben 18 posizioni e si attesta al 31° posto.

LINK:

[Per informazioni più dettagliate clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) GPDPDigest - LE ATTIVITA' DEL GARANTE PRIVACY NEL MESE DI NOVEMBRE 2022

GPDPDigest è il prodotto di informazione del Garante Privacy che raccoglie mensilmente i principali interventi dell'Autorità presentando anche una sintesi delle principali attività di EDPD - European Data Protection Board e EDPS - European Data Protection Supervisor.

Un semplice e utile "memo" per fornire agli utenti un sintetico quadro di riferimento sull'attività del Garante.

In questo numero parliamo in particolare di:

Fidelity card, call center, dossier sanitario, videosorveglianza, riconoscimento facciale, cookie wall, telemarketing, credito al consumo.

LINK:

[Per consultare il numero relativo al mese di Novembre 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare i numeri relativi ai mesi precedenti clicca qui.](#)

2) AUTO AZIENDALI - DETRAZIONE IVA RIDOTTA - DALL'EUROPA E' ARRIVATA LA PROROGA AL 31 DICEMBRE 2025

È arrivata la proroga per altri tre anni della limitazione al 40% dell'IVA detraibile per le autovetture utilizzate nell'ambito dell'attività aziendale o professionale.

Con decisione n. 2022/2411 del 6 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 9 dicembre 2022, il Consiglio europeo ha **modificato la precedente decisione n. 2007/441/CE** che autorizzava l'Italia ad applicare **misure di deroga** in materia di **detrazione IVA**.

In particolare, la decisione di esecuzione n. 2007/441/CE ha autorizzato l'Italia - fino al 31 dicembre 2022 - a **limitare al 40% il diritto a detrazione dell'IVA sull'acquisto di taluni veicoli** stradali a motore qualora il veicolo non sia utilizzato esclusivamente a fini professionali.

Con la decisione n. 2022/2411, l'Italia ha ora ottenuto l'**autorizzazione** a continuare ad applicare le misure speciali per altri tre anni, **fino al 31 dicembre 2025**.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione n. 2022/2411 clicca qui.](#)

3) LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - BILANCIO DI UN ANNO DI VIGENZA

Stefano Ambrosini, professore ordinario di diritto commerciale nell'Università Piemonte Orientale propone un contributo che costituisce una prima – e dichiaratamente sommaria e parziale – analisi della giurisprudenza più significativa venutasi a formare in materia di composizione negoziata nell'imperio del D.L. 24 agosto 2021, n. 118 (convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147) e del codice della crisi.

Per chi fosse interessato all'argomento, proponiamo l'articolo pubblicato il 12 dicembre 2022 sulla Rivista Ristrutturazioni aziendali, dal titolo "**La composizione negoziata compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni**".

Questo il sommario:

1. Premessa. - 2. La natura della composizione negoziata. - 3. Il bilanciamento degli interessi. - 4. I presupposti: crisi e insolvenza reversibile. - 5. Segue. Insolvenza da revoca di un precedente concordato omologato e assenza di crisi industriale. - 6. Le regole del gioco e il requisito della buona fede. - 7. Le concrete prospettive di risanamento. - 8. Le società in liquidazione. - 9. I tempi della richiesta di misure protettive. - 10. Segue. Effetti delle misure protettive. - 11. La richiesta di contrarre finanziamenti. - 12. Questioni processuali. - 13. Misure cautelari. - 14. Lo "sbocco" del concordato semplificato.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'approfondimento clicca qui.](#)

4) SANZIONI PER I TRASGRESSORI DEL SETTORE TABACCHI - ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO

L'art. 61, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995 prevede che per le **violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta** si applicano le **sanzioni amministrative** stabilite dagli articoli 40 e 44.

Se la quantità sottratta al pagamento dell'imposta è **inferiore a 100 chilogrammi**, si applica la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a euro 516,00.

Con la **risoluzione n. 76/E del 14 dicembre 2022** l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo 5482** per il versamento, tramite il modello **F24 Accise**, delle sanzioni amministrative dovute dai trasgressori in materia di accise e imposta di consumo del settore tabacchi di cui al citato articolo art. 61, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 76/E/2022 clicca qui.](#)

5) BANCA DATI CATASTALE - VARIAZIONI CULTURALI - PUBBLICATO L'ELENCO DEI COMUNI PER I QUALI E' STATA COMPLETATA L'OPERAZIONE DI AGGIORNAMENTO

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, informa che è stato pubblicato l'**elenco dei Comuni per i quali è stato completato l'aggiornamento della banca dati catastale** eseguito sulla base delle dichiarazioni sulla qualità di colture presentate nel 2022 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

L'Agenzia delle entrate comunica che è possibile consultare le particelle interessate dall'aggiornamento anche tramite il servizio online **Variazioni culturali - Ricerca particelle**.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato dell'Agenzia delle entrate con l'elenco dei Comuni clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare una scheda informativa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio online "Variazione culturali – Ricerca particelle" clicca qui.](#)

6) DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 DEGLI ENTI LOCALI

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è **differito al 31 marzo 2023**.

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è **autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2023**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Interno con il **decreto 13 dicembre 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) BONUS FIERE 2022 - PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

Con decreto direttoriale del 20 dicembre 2022 è stato approvato:

- a) l'**elenco delle imprese beneficiarie delle agevolazioni** di cui articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022;
- b) l'**elenco dei soggetti per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività istruttorie** in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di rimborso del buono.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul "Bonus fiere" e per scaricare il testo del decreto direttoriale e dei suoi due allegati clicca qui.](#)

8) PNRR - STANZIATI 500 MILIONI DI EURO PER RINFORZARE IL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) mette a disposizione **500 milioni di euro** di agevolazioni per la realizzazione di 31 progetti finalizzati ad **aumentare la resilienza del sistema elettrico**.

Gli interventi, attraverso i quali il MASE raggiunge un nuovo traguardo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, contribuiranno a **ridurre la durata e l'entità delle interruzioni di corrente** in caso di fenomeni climatici estremi su 22 reti di distribuzione e 9 di trasmissione.

Nel dettaglio i progetti consentiranno, **entro il 30 giugno 2026**, di migliorare la resilienza della rete elettrica per un totale di circa 8 mila e 200 chilometri, di cui 1.700 relativi alla rete di trasmissione e 6 mila e 500 alla rete di distribuzione, raddoppiando l'obiettivo dell'investimento fissato dal PNRR in 4 mila chilometri di rete.

Gli interventi interesseranno **5 mila e 200 chilometri al centro nord** (circa il 63%), e **3 mila chilometri al mezzogiorno** (37%).

9) CREDITO DI IMPOSTA SERVIZI DIGITALI - PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE PER L'ANNO 2022

È stato emanato il **decreto del Capo del Dipartimento 21 dicembre 2022**, che approva l'elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici cui è riconosciuto, per l'anno 2022, il credito di imposta per l'acquisizione di servizi digitali, previsto dall'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prorogato dall'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l'indicazione dell'importo a ciascuna spettante.

Nell'elenco sono indicate le imprese che, pur avendo titolo teorico al credito, non ne potranno fruire, in tutto o in parte, a causa delle comunicazioni pervenute dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

L'elenco è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 21 dicembre 2022 clicca qui.](#)

10) CREDITO DI IMPOSTA DISTRIBUZIONE - PUBBLICATO L'ELENCO DELLE IMPRESE BENEFICIARIE PER L'ANNO 2021

È stato emanato il **decreto del Capo del Dipartimento 22 dicembre 2022**, che approva l'elenco dei soggetti cui è riconosciuto, per l'anno 2021, il credito di imposta per le spese sostenute, per l'anno 2020, per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali, con l'indicazione dell'importo a ciascuno spettante.

L'elenco è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 22 dicembre 2022 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 12 al 22 Dicembre 2022)**

1) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 20 ottobre 2022: Modalità di funzionamento del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico». (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) D.P.R. 4 ottobre 2022, n. 191: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 29 settembre 2022, n. 192: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) D.P.C.M. 13 ottobre 2022: Riparto delle risorse del fondo per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 16 settembre 2022, n. 193: Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) D.P.C.M. 30 settembre 2022: Ricognizione degli interventi per i quali il commissario unico assume il compito di soggetto attuatore. (Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 13 dicembre 2022: Modifica del saggio degli interessi legali. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero della salute - Decreto 21 ottobre 2022: Criteri, modalità e termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - «Bonus vista». (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 20 giugno 2022: Determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - Regolamento 29 novembre 2022 Disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. (Regolamento n. 54). (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

11) Agenzia delle entrate - Comunicato - Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2022 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

12) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 14 ottobre 2022: Criteri e modalità per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica. (Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

13) D.P.C.M. 3 ottobre 2022: Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 19 ottobre 2022: Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022. (Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) D.P.C.M. 13 ottobre 2022: Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Ministero della giustizia - Decreto 13 dicembre 2022: Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari. (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

17) CONSOB - Delibera 6 dicembre 2022: Approvazione del regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 35, comma 3 e dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernenti la vigilanza sui revisori e sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi e le deroghe in caso di equivalenza. (Delibera n. 22538). (Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

18) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 21 ottobre 2022: Definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. (Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

19) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 21 ottobre 2022: Criteri, modalità e condizioni per l'accesso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

20) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 23 agosto 2022: Individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso. (Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea

I provvedimenti scelti per voi

(dal 12 al 22 Dicembre 2022)

1) Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la **rendicontazione societaria di sostenibilità**. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 322 del 16 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 327 del 21 dicembre 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)